

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
a cura di Laura Cesaris

Sospensione dell'esecuzione ex art 656 c.p.p.

Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 25 gennaio 1999 (n. 629) – Pres. Gemelli – confl. in c. Maggio.

Sospensione dell'esecuzione della pena – Affidamento in prova particolare – Competenza.

(art. 656 c.p.p. e artt. 91, 92, 94 t.u. 309/90)

Il meccanismo sospensivo delineato nell'art. 656 comma 5° c.p.p. individua il dato discriminatore della competenza del p.m. e del magistrato di sorveglianza nel momento di proposizione della istanza, a seconda che sia precedente o successivo all'inizio della esecuzione.

Qualora si verta in tema di concessione di affidamento in prova particolare ex art. 94 t.u. 309/90, la competenza del pubblico ministero a sospendere l'esecuzione della pena riguarda le istanze presentate da soggetti liberi, mentre se l'esecuzione sia già in corso la competenza spetta al magistrato di sorveglianza, dovendosi ritenere abrogata ai sensi dell'art.15 delle preleggi la disciplina contenuta nel 4° comma dell'art. 91 t.u. 309/90 per effetto dello ius novum incompatibile con la norma previgente.

Maggio Cosimino, detenuto nella casa di reclusione di Porto Azzurro in esecuzione della pena a lui inflitta con sentenza del tribunale di Lecce del 30 novembre 1992, ha presentato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 309/90.

Con provvedimento del 10 settembre 1998 l'ufficio del pubblico ministero adito ha dichiarato la propria incompeten-

za a pronunciare sulla istanza, osservando che, alla stregua dell'art. 1 co. 9 lett. b) della legge 165/1998, il p.m. può sospendere solo l'emissione dell'ordine di esecuzione della pena e non una esecuzione in atto, in relazione alla quale la richiesta di sospensione dell'esecuzione a seguito d'istanza di misura alternativa deve essere proposta al magistrato di sorveglianza.

Con ordinanza del 19 settembre 1998 il magistrato di sorveglianza di Livorno ha declinato, a sua volta, la competenza, investendo questa corte del conflitto negativo, sul rilievo che il p.m. è competente a provvedere sulla istanza – anche se proposta dopo l'inizio dell'esecuzione – di affidamento in prova nel caso previsto dall'art. 94 co. 2 d.P.R. 309/90, che richiama l'art. 91 dello stesso decreto, mentre per l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi ordinari, la sospensione, dopo l'inizio dell'esecuzione, sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, viene disposta dal magistrato di sorveglianza, cui l'istanza relativa deve essere rivolta.

Il conflitto, intervenuto tra un giudice e una parte – pubblica – rientra tra i “casi analoghi” menzionati dal quarto comma dell'art. 28 c.p.p. in relazione all'ipotesi principale di conflitto (tra due giudici) disciplinate dal primo comma della stessa norma ed è, quindi, ammissibile in rito. Ricorrono qui, infatti, gli estremi di un conflitto negativo di competenza, connotato dal contemporaneo rifiuto, espresso con l'adozione di formali provvedimenti, da parte di due organi giurisdizionali di prendere cognizione del medesimo fatto, sul presupposto della propria incompetenza, ciascuno reciprocamente indicando l'altro, così da determinare una situazione di stasi processuale, che deve essere risolta ai sensi dell'art. 32 c.p.p.

Tanto premesso, osserva la corte che la legge 27 maggio 1998, n. 165, che ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina dell'esecuzione, attribuisce alla cognizione del pubblico ministero l'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione, compresa quella prevista dall'art. 94 d.P.R. 309/90, nonché il provvedimento provvisorio di sospensione dell'esecuzione, unicamente nel caso in cui l'esecuzione stessa non sia ancora iniziata.

In tal senso dispone l'art. 1 della legge, che ha sostituito l'art. 656 c.p.p.

Se l'esecuzione della pena ha avuto inizio, la competenza in ordine alla sospensione appartiene al magistrato di sorveglianza, secondo l'espressa previsione degli artt. 2, 4 e 5 della stessa legge, che hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 47, 47 ter e 50 ord. pen., in tema di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà.

L'impianto complessivo della legge di riforma, dunque, individua il dato discriminatore delle competenze del pubblico ministero e del magistrato di sorveglianza nel momento di proposizione della richiesta, a seconda, cioè, che sia precedente o successivo all'inizio dell'esecuzione.

Il principio si pone come regola generale dell'intera materia, sicché ragioni di ordine logico e sistematico inducono alla conclusione che è incompatibile con esso il richiamo operato dal secondo comma dell'art. 94 al quarto comma dell'art. 91 d.P.R. 309/90, che per l'affidamento c.d. "terapeutico" di persone tossicodipendenti prevede la competenza del p.m. a sospendere l'espiazione in corso dopo l'esecuzione dell'ordine di carcerazione.

Poiché nessuna ragione ermeneutica può giustificare un regime giuridico differenziato per questa specifica tipologia di misura alternativa, omologata a quelle di cui agli artt. 47, 47 ter e 50 ord. pen. quanto alla competenza riconosciuta al pubblico ministero dall'art. 1 della legge di riforma con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui sia iniziata l'esecuzione della pena, l'anzidetta disposizione del d.P.R. 309/90 deve ritenersi abrogata ai sensi dell'art. 15 delle c.d. "preleggi", per effetto dello "*ius novum*", incompatibile con la norma previgente.

Deve, dunque, affermarsi che, alla stregua della legge vigente, competente a provvedere in ordine alla sospensione dell'esecuzione conseguente alla richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento terapeutico di persone tossicodipendenti dopo l'inizio dell'esecuzione stessa è il magistrato di sorveglianza.

In conformità a tale principio va risolto il conflitto in esame.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Livorno.

GIURISPRUDENZA DI MERITO*a cura di Laura Cesaris***Sospensione dell'esecuzione.**

Tribunale di sorveglianza di Venezia ord. 21 settembre 1999 – Pres. ed est. Dragone – cond. Michieletto.

Ordinamento penitenziario – Condannato agli arresti domiciliari – Sospensione dell'esecuzione della pena.

(art. 656 c.p.p.)

Nei confronti del soggetto che si trovi agli arresti domiciliari nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna si applica la disciplina prevista dal 10° comma dell'art. 656 c.p.p., non quella prevista dal 5° comma dello stesso art. 656 c.p.p.

Viene chiesta la sospensione della esecuzione della ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Venezia in data 7 settembre 1999 con la quale era dichiarata inammissibile l'applicazione della detenzione domiciliare, con riferimento alla pena, superiore ad anni due, di cui in epigrafe.

La richiesta non può essere accolta.

Va osservato che la procura generale della Repubblica di Venezia in data 27 luglio 1999 trasmetteva copia dell'ordine di esecuzione n. 457/99 emesso in data 27 luglio 1999 e contestuale sospensione esecuzione dell'ordine di carcerazione ex art. 656, 10° comma c.p.p.

Non era trasmessa la istanza di affidamento ex art. 47 o.p.; sicché era instaurato il solo procedimento previsto dall'art. 656, 10° comma c.p.p., nel quale il tribunale doveva pronunciarsi senza ritardo e senza formalità.

Viene prospettata la tesi (avallata dalla Corte di Cassazione – Sezioni Unite – 13 luglio 1998 n. 20) che, essendo la pena da eseguire inferiore ad anni tre, il p.m. avrebbe dovuto sospendere la esecuzione a termini del 5° comma: e si sostiene che

l'*incipit* del comma 10°, "nella situazione considerata dal 5° comma", giustifica il richiamo a quella disposizione.

Al riguardo va osservato che, per le considerazioni che saranno svolte, l'assunto non può essere condiviso: ma in ogni caso non può essere fatta valere avanti il tribunale di sorveglianza la pretesa mancanza di titolo per l'esecuzione, per una pretesa illegittimità della revoca da parte del p.m. del decreto di sospensione.

E valga il vero.

a) Nel caso in cui il giudice della cognizione abbia applicato la misura degli arresti domiciliari, la disciplina della sospensione della esecuzione è contenuta nel 10° comma, ed è speciale rispetto a quella contenuta nei commi precedenti: la sospensione ivi considerata permane fino a quando il tribunale di sorveglianza abbia deciso sulla eventuale applicazione della (sola) misura della detenzione domiciliare;

b) la espressione "nel caso considerato dal 5° comma" vuole significare che in tanto il p.m. ha l'obbligo di sospendere, in quanto non risulti superato il limite di pena considerato in quel comma: ma non può valere a creare (per il p.m.) il dovere di sospendere in attesa della decisione sulla concessione di misure diverse dalla detenzione domiciliare;

c) se così fosse, avremmo che il tribunale di sorveglianza dovrebbe decidere senza formalità sulla detenzione domiciliare; ma la decisione non sarebbe comunque eseguibile fino alla decisione, con il contraddittorio, su una diversa misura eventualmente richiesta. Il che è contrario alla *ratio* del sistema;

d) la contraddizione risulta vieppiù evidente ove si osservi che il permanere della misura degli arresti domiciliari fa presumere il permanere della situazione di pericolo considerata dall'art. 274 c.p.p. (esigenze cautelari, quanto alla fuga e alla possibilità di reiterazione delle manifestazioni di criminalità) per cui appare irragionevole una sospensione della esecuzione in attesa della applicazione di una misura le cui aspettative sono assolutamente remote, una volta che il tribunale di sorveglianza si è espresso negativamente sulla detenzione;

e) d'altronde, nel caso di *periculum in mora*, ben potrebbe il magistrato di sorveglianza provvedere alla sospensione ex art. 47, 4° comma o.p.;

f) sicché dovrà, almeno di regola, provvedersi alla osservazione in istituto, osservazione che è del tutto mancata per effetto della concessione della misura meno afflittiva.

Conclusivamente, deve ritenersi che il sistema non prevede la sospensione dell'esecuzione – nel caso in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari – per il termine di trenta giorni considerato nel 5° comma; e quindi fino alla decisione sulla istanza rivolta all'ottenimento della misura dell'affidamento: ma anche a dover accedere a questa irragionevole conclusione, la illegittimità della revoca da parte del p.m. del decreto di sospensione emesso ai sensi del 10° comma, non potrebbe comunque essere fatta valere avanti questo tribunale.

P.Q.M.

Il tribunale visto l'art. 666 c.p.p. rigetta la richiesta di sospensione della esecuzione della ordinanza del 7 settembre 1999 n. 3462/99.



Affidamento in prova.

Tribunale di sorveglianza di Torino – ord. 1° giugno 1999 – Pres. ed est. Bello – cond. Cornero.

Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Inottemperanza delle prescrizioni imposte – Risarcimento del danno a favore della vittima del reato – Revoca *ex tunc*.

(art. 678 c.p.p. e art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354).

L'inosservanza delle prescrizioni imposte con l'affidamento in prova al servizio sociale (nella specie risarcimento del danno alla vittima del reato di violenza carnale, atti di libidine e minacce continuate) per tutto il periodo di prova testimonia l'assenza della consapevolezza della gravità del comportamento delittuoso tenuto e di qualsiasi processo di resipi-

senza, così che a nulla rileva che il condannato abbia tenuto una condotta regolare nel corso della prova. Ne consegue la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale che deve decorrere dalla data di ammissione alla misura stessa, avendo il condannato tenuto un comportamento totalmente inottemperante ad una delle prescrizioni più importanti e qualificanti fra quelle impostegli.

LETTI GLI ATTI

rilevato che il Cornero è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 o.p. con ordinanza emessa da questo tribunale di sorveglianza il 23 luglio 1996 per espiare la pena inflittagli dal tribunale di Torino con sentenza in data 4 marzo 1993;

rilevato altresì che il periodo di prova ha avuto inizio il giorno 24 luglio 1996 ed è venuto a scadenza in data 22 settembre 1998, e che il magistrato di sorveglianza di Vercelli con nota del 2 ottobre 1998 ha trasmesso gli atti a questo tribunale per eventuale declaratoria di estinzione della pena;

rilevato che con provvedimento in data 13 aprile 1999 questo tribunale ha invece disposto d'ufficio l'instaurazione del presente procedimento di revoca dell'affidamento, per esito negativo della prova;

sentiti l'interessato, il p.g. e la difesa;

sciogliendo la riserva di cui al separato verbale dell'udienza tenutasi in camera di consiglio in data odierna;

rilevato che il Cornero ha riportato la condanna di cui in epigrafe per essersi reso responsabile dal 1982 al 1986 di violenza carnale continuata nei confronti della figlia minorenni della convivente;

rilevato altresì che l'indubbia gravità del danno morale e materiale arrecato alla vittima è stata riconosciuta nella sentenza di cui in epigrafe, che ha fra il resto condannato il Cornero al risarcimento in favore della parte civile costituita – da liquidarsi in separata sede –, oltre alla rifusione delle spese processuali, stabilendo inoltre una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 30 milioni;

rilevato che con l'ordinanza concessiva dell'affidamento questo tribunale ha imposto fra l'altro al Cornero, al punto j) delle prescrizioni, di adoperarsi per quanto possibile in favore della vittima del reato, così ribadendo e riconfermando la necessità – per un effettivo e pieno recupero sociale – che il reo provvedesse a risarcire la parte lesa, come già impostogli dalla sentenza di condanna;

ritenuto che dall'esame degli atti relativi all'esecuzione della misura alternativa, dalle informazioni fornite dal c.s.s.a. di Novara con la relazione finale in data 25 settembre 1998 e dalle dichiarazioni e produzioni effettuate dal condannato all'odierna udienza si evince chiaramente che il Cornero non ha mai provveduto a versare alla propria vittima la somma provvisoria a cui era stato condannato in sentenza, né si è in alcun modo attivato per risarcire neppure parzialmente il gravissimo danno inflittole, ed anzi per tutta la non certo breve durata della prova – protrattasi per più di due anni – ha accuratamente evitato di mettersi in contatto con la parte lesa per adempiere a quanto impostogli dal punto j) delle prescrizioni, e solo in data 25 maggio 1999, dopo che gli era pervenuto l'avviso relativo alla pendenza del presente procedimento di revoca (notificatogli il 19 maggio 1999), ha effettuato un vaglia dell'importo di due milioni di lire in favore della ragazza;

ritenuto pertanto che il comportamento del Cornero, durante l'intera durata della prova, è stato volontariamente inottemperante alla prescrizione di cui al punto j), che nel caso di specie – alla luce della natura del delitto commesso, della gravità dello stesso, della protrazione per ben quattro anni della condotta criminosa, dell'età giovanissima della vittima (che è stata sottoposta ai primi abusi a soli undici anni), elementi tutti che evidenziano come il danno cagionato alla parte lesa sia stato di notevolissima entità – appariva invece come uno degli obblighi la cui osservanza doveva considerarsi particolarmente importante, e sintomatica di un effettivo processo di rieducazione e ravvedimento del condannato;

ritenuto invece che il disattendere sistematicamente tale obbligo per l'intera durata della prova rivela la totale assenza nel condannato della consapevolezza della negatività del comportamento delittuoso tenuto e la mancanza in lui di qualsiasi sentimento di resipiscenza, per cui non può in alcun modo ritenersi che la prova abbia avuto esito positivo;

ritenuto altresì che nessuna delle giustificazioni addotte dal Cornero all'odierna udienza può indurre questo collegio ad una diversa valutazione dei fatti risultanti in atti, in quanto nessun ostacolo effettivo avrebbe trovato il soggetto ad ottemperare al punto *j*) delle prescrizioni se ne fosse stato realmente intenzionato, poiché ben noto gli era l'indirizzo della vittima – tanto che, una volta avvisato del procedimento di revoca, in soli sei giorni ha provveduto ad effettuare a suo favore un vaglia telegrafico –, ed il lungo periodo di durata della prova (di ben ventisei mesi) gli avrebbe agevolmente consentito, nonostante la relativa modestia dei suoi redditi, di rifondere gradualmente il danno cagionato, provvedendo a versamenti mensili di importo attagliato alle proprie disponibilità economiche;

ritenuto dunque che il comportamento tenuto dal Cornero nel corso della prova, gravemente inosservante di una delle prescrizioni fondamentali ai fini della risocializzazione del reo, appare chiaro indice di un'assoluta mancanza nel soggetto di qualsivoglia partecipazione all'opera rieducativa e trattamentale connessa all'affidamento, a nulla rilevando che per il resto egli abbia tenuto una condotta regolare, non riportando altre denunce, non frequentando pregiudicati e conducendo una tranquilla vita da pensionato insieme alla sua nuova compagna, perché a fronte della specificità del reato commesso nessuna di queste condotte appare significativa di progresso nel ravvedimento e nel recupero sociale del condannato, mentre è stato completamente disatteso ed ignorato proprio l'obbligo che avrebbe dovuto guidare il reo – mediante un sacrificio concreto compiuto in prima persona in favore della vittima – verso la comprensione della gravità del delitto commesso e la conseguente ripulsa di qualsiasi ulteriore spinta criminosa;

ritenuto pertanto che detta misura alternativa deve essere revocata, e che la revoca deve decorrere dalla data di ammissione alla misura alternativa stessa, poiché per tutta la durata della prova il Cornero ha tenuto un comportamento assolutamente inottemperante ad una delle prescrizioni più importanti e qualificanti fra quelle impostegli;

P.Q.M.

su conforme parere del p.g.;
visti gli artt. 47 legge n. 354/75 e 678 c.p.p.

REVOCA

l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Cornero Sergio con ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 23 luglio 1996 in relazione alla pena di cui in epigrafe, e dispone che la revoca decorra dalla data di ammissione alla misura alternativa.



Sospensione delle regole trattamentali.

Tribunale di sorveglianza di Torino – ord. 27 gennaio 1999 – Pres. Vaudano – cond. Giugliano.

Ordinamento penitenziario – Regime sospensivo ex art. 41-bis comma 2° – Controllo del tribunale di sorveglianza.

(art. 678 c.p.p. e artt. 14-ter, 41-bis comma 2° legge 26 luglio 1975 n. 354).

Nei confronti di detenuti di elevata pericolosità sociale appartenenti ad organizzazioni criminali sono legittime le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale applicativo del 2° comma dell'art. 41-bis ord. penit. dirette a limitare i rapporti con l'esterno, comprese quelle relative ai colloqui con i familiari, che rappresentano veicolo privilegiato per mantenere collegamenti e per impartire ordini alle organizzazioni criminali di appartenenza.

Non sono legittime quelle prescrizioni aventi ad oggetto il divieto di ricevere dall'esterno somme di denaro o pacchi in numero superiore a due perché seppur dirette in via generale ad impedire l'acquisizione di posizioni di supremazia, appaiono immotivate in relazione alla concreta operatività di controlli efficaci prevista dal regolamento interno dell'istituto di pena ove si trova recluso il ricorrente.

LETTI GLI ATTI

Giugliano Rosario ha chiesto la revoca del regime speciale di sospensione delle regole trattamentali, applicato e prorogato nei confronti del detenuto in oggetto con decreto del ministro di grazia e giustizia del 19 novembre 1998 ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 2, o.p.

Il decreto ministeriale, sulla base di motivi di ordine e sicurezza pubblica, ha disposto la sospensione di alcune norme dell'ordinamento penitenziario applicando un regime derogatorio rispetto a quello ordinario per alcuni diritti previsti dall'ordinamento penitenziario meglio indicati nell'impugnato decreto.

La Corte Costituzionale, con le sentenze 24 giugno 1993 n. 349, 23 novembre 1993 n. 410, 18 ottobre 1996 n. 351 e 5 dicembre 1997 n. 376, nel ritenere la legittimità delle norme di cui all'art. 41-*bis* ha affermato che la tutela delle posizioni soggettive comprese con i decreti ministeriali attuativi della norma spetta al giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi.

Nessun dubbio pertanto sulla giurisdizione del tribunale di sorveglianza a valutare la legittimità della limitazione di diritti imposta con il decreto ministeriale.

Nel merito del reclamo il tribunale osserva che il decreto ministeriale è adeguatamente e ampiamente motivato in ordine ai presupposti richiesti dall'art. 41-*bis* per ciò che concerne in particolare l'esistenza di una particolare situazione di sicurezza pubblica e pubblico interesse che impone l'adozione di misure restrittive nei confronti del detenuto.

Viene in rilievo in primo luogo la specifica posizione penitenziaria del Giugliano.

Questi ha riportato già tre condanne definitive a pene detentive elevatissime (rispettivamente dodici anni e sei mesi, ventisei anni e trenta anni) per concorso in numerosi omicidi aggravati, tentati e consumati, nei quali ha svolto il compito di esecutore materiale, concorso in detenzione e porto abusivo di armi e sequestro di persona ed è attualmente ristretto nella veste di detenuto in attesa di primo giudizio anche in forza di due ordinanze di custodia cautelare per altri omicidi e connessi reati in materia di armi.

La natura, la gravità e la pluralità dei fatti criminosi previsti dall'art. 4-*bis* o.p. attribuiti al Giugliano nelle sentenze di

condanna e nelle ordinanze di custodia cautelare in virtù delle quali è attualmente ristretto, in uno con i precedenti penali dello stesso, per rapine, furti, detenzione e porto abusivo di armi commessi nel corso di un lunghissimo arco di tempo a cominciare dalla minore età e con gli ulteriori procedimenti penali pendenti dinanzi alle procure presso i tribunali di Napoli e Salerno per estorsione aggravata continuata, corruzione continuata, violazione della legge sugli stupefacenti e sulle armi e associazione mafiosa, accreditano quanto riportato nella motivazione dell'impugnato decreto, secondo cui il condannato risulta aver fatto parte, in posizione verticistica, del clan camorristico "Galasso" in seno al quale ha svolto il ruolo di "killer".

Rileva infine, quale ulteriore elemento di riscontro della elevatissima pericolosità sociale del reclamante, il fatto che questi sia stato proposto il 14 febbraio 1996 al tribunale di Napoli per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

Quanto alla conclamata dissociazione dall'organizzazione criminale di appartenenza, che costituisce il fondamentale motivo di reclamo del Giugliano, va sottolineato come la procura distrettuale presso il tribunale di Napoli abbia collocato l'asserita "dissociazione" nel quadro della partecipazione a sofisticate strategie di inquinamento probatorio poste in essere da importanti capi della camorra (cfr. pag. quattro del decreto impugnato).

Questo giudizio trova l'autorevole avallo sia delle corti d'assise e d'assise d'appello di Salerno, che del g.i.p. presso il tribunale di Salerno.

La corte d'assise di Salerno nella sentenza del 2 dicembre 1995, con la quale ha condannato Giugliano Rosario alla pena di anni ventotto di reclusione (poi elevata ad anni trenta in secondo grado) per concorso in omicidio plurimo aggravato, ha ritenuto non concedibile al predetto l'attenuante premiale ex art. 8 legge 203/91 stante la mancanza di risolutività del suo contributo, considerato parziale, tardivo e comunque non decisivo ai fini delle indagini.

Analogamente, la corte d'assise d'appello di Salerno nella sentenza del 26 novembre 1996 in atti a pagina 47 osserva che la disposizione premiale di cui all'art. 8 suddetto "ha il suo

imprescindibile presupposto nella prestazione di un contributo di collaborazione concreto, sostanziale e determinante ai fini della ricostruzione dei fatti e della individuazione dei responsabili, di guisa che l'applicazione di essa deve essere esclusa allorché le confessioni e le chiamate in correità intervengano in presenza di un quadro probatorio esaustivo, che abbia già consentito agli inquirenti di scoprire il delitto e di identificarne gli autori". Ciò premesso, l'attenuante viene rifiutata al Giugliano, il quale si è limitato ad ammettere la propria responsabilità, chiamando in correità soltanto i coimputati dichiaratamente confessi ovvero raggiunti da inconfutabili prove di accusa (cfr. pag. 49). Vengono, quindi, riconosciute all'interessato solo le attenuanti generiche per l'apprezzabile comportamento processuale, peraltro in regime di equivalenza con le contestate aggravanti.

Ancora più rigoroso è il g.i.p. presso il tribunale di Salerno, che, a pagina 49 della sentenza 1° aprile 1996 in atti, nega al Giugliano anche le attenuanti generiche, poiché le sue "confessioni tardive e generiche appaiono solo il frutto di un calcolo strumentale per ottenere benevolenza".

Infine, le aggressioni subite dal Giugliano nel carcere di Secondigliano, da lui attribuite ai suoi coimputati a causa della sua collaborazione, in realtà risultano riconducibili ad un gruppo antagonista denominato "Cartello di Secondigliano" (cfr. relazione di servizio del 5 dicembre 1998 della casa circondariale di Cuneo in atti).

Secondo l'avviso del collegio, gli elementi evidenziati sono sufficienti per desumere che sia concreto ed attuale il pericolo che il detenuto, se non sottoposto ad un regime di particolare attenzione, possa dare un apporto di impulso, di indirizzo, di coordinamento o di altri tipi a scelte delinquenziali concretizzatesi in fatti di reato, compiute da persone operanti all'esterno in stato di libertà appartenenti alla sua stessa organizzazione criminale e posti in situazione gerarchicamente subordinata allo stesso.

Si stima, pertanto, superfluo disporre gli ulteriori accertamenti sollecitati dall'interessato presso la d.d.a. di Salerno.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, ritiene il collegio che il provvedimento amministrativo sia legittimamente emanato e pienamente motivato quanto ai presuppo-

sti di sicurezza esterna previsti dalla legge e alla attualità della pericolosità del detenuto.

Il collegio ritiene, invece, necessario alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 351/96, i cui contenuti sono confermati nella recente pronuncia n. 376/97, procedere alla disamina delle singole prescrizioni contenute nell'impugnato decreto, esaminando se la sospensione delle singole regole di trattamento ordinario sia adeguatamente motivata sulla base delle concrete esigenze di ordine e di sicurezza, poste dal legislatore come limite per l'emanazione dei decreti ministeriali.

La corte infatti, pur dichiarando non fondata la questione di incostituzionalità sollevata dal tribunale di sorveglianza di Firenze, ha riconosciuto la fondatezza di quella giurisprudenza di merito, recentemente confermata anche in sede di legittimità (v. sent. C. Cassazione 22 dicembre 1995 – 12 febbraio 1996) che ha affermato la pienezza del sindacato giurisdizionale del tribunale di sorveglianza non solo in ordine all'intero provvedimento amministrativo ma anche sulle singole misure restrittive in esso contenute al fine di verificare la congruità di ciascuna di esse e la loro funzionalità rispetto allo scopo perseguito.

In particolare, poiché non è stato previsto un regime restrittivo predeterminato per legge, ma è stata attribuita ampia discrezionalità all'intervento amministrativo, compito del tribunale di sorveglianza è quello di verificare se, con riferimento ad ogni singola misura sospesa, siano stati rispettati i limiti posti all'amministrazione dalla legge e dalla Costituzione, "vuoi sotto il profilo della eventuale lesione di situazioni non comprimibili, vuoi sotto quello della congruità delle misure in concreto disposte rispetto ai fini per i quali la legge consente all'amministrazione di disporre un regime derogatorio rispetto a quello ordinario".

Alla luce di ciò vanno considerate legittimamente emanate nei confronti dei detenuti di elevata pericolosità sociale, appartenenti ad organizzazioni criminali, sia le prescrizioni che limitano la possibilità per gli stessi di intrattenere rapporti con l'esterno (prescrizioni di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 1 del decreto) al fine di evitare che gli stessi possano continuare a far valere all'esterno la loro posizione di indirizzo di azioni delittuose e di comando, sia quelle che concernono la ricezione dall'esterno di somme e che prevedono la possibilità per i detenu-

ti di ricoprire ruoli di rappresentanza all'interno del carcere (prescrizioni di cui alle lettere *d*), *f*), *g*), *h*), dell'art. 1 del decreto), al fine di evitare che il detenuto possa assumere all'interno dell'istituto penitenziario ruoli di predominio tali da comportare l'aggregazione attorno a sé di altri detenuti.

In particolare la sospensione degli istituti relativi alle attività culturali, ricreative e sportive, nonché alla partecipazione alle rappresentanze dei detenuti, allo svolgimento di attività artigianali e alla ricezione di somme dall'esterno appare legittima e funzionale alle finalità della norma nella misura in cui le predette attività siano potenzialmente idonee a determinare quei contatti con l'esterno tali da mettere in pericolo anche la sicurezza esterna all'istituto e l'ordine pubblico.

Quanto ai colloqui con i familiari ad avviso del collegio non appaiono illegittime rispetto al fine perseguito le disposizioni *sub a*) ed *c*) poiché i colloqui costituiscono veicolo privilegiato per i detenuti per mantenere i collegamenti con l'esterno e con le organizzazioni d'appartenenza.

Le limitazioni dunque mirano a ridurre il flusso e la tempestività delle informazioni che pervengono attraverso i colloqui e la possibilità di correlazione temporale tra le informazioni stesse e gli accadimenti esterni.

Non supportata da motivazione espressa, né desumibile dall'impianto e dalle finalità del decreto, appare invece la prescrizione di cui alla lettera *e*) avente ad oggetto il divieto di ricevere dall'esterno oltre due pacchi mensili e due pacchi annuali straordinari (contenenti esclusivamente abiti, biancheria ed indumenti intimi). Invero, in ordine alla prescrizione summenzionata che trova la sua *ratio* nell'impedire che un detenuto possa assumere all'interno del carcere ruoli di spicco tali da comportare l'aggregazione attorno a sé di altri detenuti anche attraverso il tipo di merce inviatagli dai familiari, non si può fare a meno di osservare che l'art. 14 e segg. del regolamento interno della casa circondariale di Cuneo forniscono una regolamentazione della materia che, se scrupolosamente applicata impedisce sia l'ingresso all'interno dell'istituto di materiale vietato (essendo il contenuto dei pacchi sottoposto a controllo manuale, visivo e mediante apparecchio rilevatore di metalli) sia il crearsi di eventuali disparità di trattamento tra detenuti.

P.Q.M.

visti gli artt. 14-ter, 41-bis 2° comma legge n. 354/75, 677 e segg. c.p.p.;

ACCOGLIE

parzialmente il reclamo e

DICHIARA

inefficace nei confronti di Giugliano Rosario la disposizione *sub e)* del decreto impugnato.



Detenzione domiciliare.

Tribunale di sorveglianza di Torino – ord. 25 agosto 1999 – Pres. ed est. Vaudano – cond. Mendola.

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare – Assenza di un luogo ove espiare in regime alternativo la pena – Soggetto affetto da AIDS – Mancanza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 147 c.p.

(art. 147 c.p. e artt. 47-ter, 47-quater legge 26 luglio 1975 n. 354).

L'assenza di un domicilio certo preclude la valutazione dei presupposti di concedibilità della detenzione domiciliare poiché manca la certezza oggettiva di un luogo in cui espletare la misura.

Non sussistono i presupposti giustificativi del differimento dell'esecuzione di pena ai sensi dell'art. 147 comma 1° n. 2 c.p. nel caso di persona che, pur essendo affetta da grave infermità fisica (aids conclamata), non è oggetto di prognosi infau- sta quoad vitam e può giovare di cure e trattamenti praticabili anche nel luogo di detenzione ex art. 11 ord. penit. E parimenti deve escludersi la sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure previste dall'art. 47-quater ord. penit. trattandosi di soggetto ricoverato in un istituto dotato di strutture specifiche per la cura dell'aids (1).

(1) Si tratta di una delle prime applicazioni della legge 12 luglio 1999 n. 231, che – nel quadro di interventi diretti a tutelare la salute quale diritto riconosciuto dall'art. 32 Cost. a tutti i cittadini, compresi quelli detenuti, sia escludendo la custodia cautelare sia evitando l'espiazione in carcere della pena per soggetti affet-

La decisione di annullamento della motivata ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 6 agosto 1998 è stata assunta dalla Suprema Corte (ud. 26 marzo 1999; pervenuta a questo ufficio il 18 giugno 1999) sulla base di argomentata motivazione che appare peraltro fortemente incidere nel merito della decisione stessa, pur con ampie argomentazioni in linea di diritto sulla natura dell'istituto della detenzione domiciliare e sui motivi legittimanti la sua eventuale revoca.

Dovendo oggi in ogni caso dare adempimento al dovere di riesame della decisione, con diversa composizione collegiale, è necessario verificare quale sia la situazione attuale ai fini dell'eventuale mantenimento del beneficio in precedenza revocato, al fine di verificare se dopo un lasso temporale di circa un

ti da aids conclamata o da grave deficienza immunitaria – consente l'adozione senza limiti di pena dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare a condannati ed internati affetti da una tale patologia, che «*abbiano in corso o intendano sottoporsi ad un programma di cura o di assistenza presso le unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids*» (cfr. NAPPI, *Commento articolo per articolo alla legge 12 luglio 1999 n. 231*, in *Gazz. giuridica* 1999, n. 33, pag. 2; VAUDANO, *Guida dir.* 1999, n. 30, pag. 31).

L'art. 47-*quater* ord. penit. sembra dunque volto a consentire un ricorso molto ampio, per non dire illimitato, alle due misure alternative citate, giacché da un lato cade ogni limite edittale e dall'altro destinatari della misura sono sia i condannati sia gli internati. L'estensione a questi ultimi assume particolare rilievo non solo perché mira ad evitare ingiustificate disparità di trattamento, ma soprattutto perché le due misure sono dirette solo ai condannati, come inequivocabilmente risulta dalla formulazione accolta nell'art. 47 e nell'art. 47-*ter* ord. penit. Ciò suscita indubbi problemi sotto il profilo della valutazione della pericolosità sociale: requisito essenziale per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è una prognosi di non recidiva, che nel caso di un internato è contraddetta proprio dalla sottoposizione alla misura di sicurezza detentiva. La quale è indice inequivoco di pericolosità, essendo frutto di un accertamento in concreto di detta pericolosità, come ha sottolineato anche Corte Cost. con la sentenza n. 308 del 1994. Con il che si dovrebbe escludere la concedibilità dell'affidamento in prova proprio per la contraddizione che conseguirebbe alla ammissione di un internato all'affidamento in prova, senza contare che comunque nell'art. 47 ord. penit. si parla sempre e solo di pena (cfr. CESARIS, sub art.47-*quater*, in *Ordinamento penitenziario*, a cura di Grevi-Giostra-Della Casa, Padova, 2000, 474 s.).

Si può forse ipotizzare che il legislatore abbia ritenuto le condizioni di salute in cui versano i soggetti affetti da aids tali da incidere sulla pericolosità sociale fino ad attenuarla o addirittura annullarla, venendosi così ad integrare una presunzione relativa di non pericolosità o di pericolosità attenuata. A ciò si aggiunga che l'art. 47-*quater* ord. penit. non contiene meccanismi automatici, ma demanda al tribunale di sorveglianza l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni e la scelta della misura che appaia più idonea a salvaguardare la salute del soggetto e a contenere la pericolosità sociale.

anno ne sussistano i presupposti oggettivi (anche al di là e prima della valutazione soggettiva di meritevolezza).

Dagli accertamenti effettuati e dalle comunicazioni ottenute in atti (ed altresì da quanto confermato ancora da ultimo per via telefonica dall'ufficio matricola della casa circondariale di Opera) risulta che di fatto il Sig. Mendola non ha alcun domicilio attuale in cui possa effettuare l'espiazione in regime di detenzione domiciliare, o comunque proseguire la detenzione domiciliare interrotta.

Infatti, a prescindere dalla materiale reperibilità della madre, che non risulta essere verificata in modo concreto in atti (al di là di una missiva pervenuta tramite l'U.S.L. n. 13 di Novara non riscontrata da alcun'altra successiva conferma, anche informale, proveniente dalla diretta interessata) nulla è stato possibile acquisire.

Ne deriva che allo stato questo tribunale di sorveglianza si trova (come anche segnalato dall'ufficio matricola della casa circondariale di Opera e dall'ufficio del procuratore generale di Torino, già in data 18 agosto 1999) nell'impossibilità di pro-

Attenzione proprio a questo aspetto è stato posto dall'ordinanza in esame, che ha escluso la concedibilità della detenzione domiciliare in considerazione dell'assenza sia di un domicilio certo, nel quale espriare in forma alternativa la pena, sia di strumenti di controllo e di supporto per il condannato, tanto che – a giudizio del collegio – ne sarebbe derivata una situazione più dannosa di quella in cui versa il soggetto in carcere. La scarcerazione, infatti, è apparsa al tribunale di sorveglianza pregiudizievole per la salute del soggetto affetto da aids, detenuto in un istituto di pena dotato di strutture specificamente destinate alla cura di tale patologia. Appunto questa considerazione ha spinto il tribunale ad escludere la sussistenza dei requisiti per la concessione della sospensione della pena ai sensi dell'art. 147 comma 1 n. 2 c.p., potendo avvalersi l'istante delle specifiche cure a lui necessarie nell'istituto in cui è recluso e potendo intervenire in via d'urgenza il magistrato di sorveglianza ex art. 684 comma 2° c.p.p. ove si determinasse un serio pericolo per la salute del soggetto.

Il tribunale ha operato una valutazione concreta della situazione sottoposta al suo vaglio sotto il profilo specifico della tutela della salute, tanto da negare – come già si è sottolineato – la concessione della detenzione domiciliare sul presupposto che il soggetto avrebbe ricevuto cure più appropriate in carcere, e nel contempo sotto il profilo della pericolosità, non ignorando episodi pregressi che rivelavano l'incapacità a gestirsi autonomamente, tanto da attribuire alla mancata indicazione di un domicilio sicuro una valenza fortemente ostativa alla concessione di benefici penitenziari proprio per l'impossibilità di effettuare controlli.

cedere alla valutazione per concedere il beneficio della detenzione domiciliare, poiché manca la stessa certezza oggettiva di un luogo in cui espletare la misura.

Non resta quindi che procedere, allo stato, alla decisione di annullamento dell'originaria ordinanza concessiva della detenzione domiciliare stessa del 21 gennaio 1998.

Per quanto attiene all'istanza di "differimento della pena", la situazione attuale di detenzione presso l'apposito reparto per persone affette da A.I.D.S. conclamato, nella casa circondariale di Opera, risulta tale da assicurare (come certificato dalla relazione dell'ufficio del sanitario in data 7 agosto 1999, ed ancora confermato in via telefonica da ultimo) le cure ed i trattamenti sanitari cui deve sottoporsi il paziente a causa delle specifiche patologie da cui è affetto, anche all'interno dell'istituto (dotato di centro diagnostico terapeutico), ovvero con ricoveri puntuali in luogo esterno ai sensi dell'art. 11 ord. penit., se valutati necessari.

Si può anzi asserire che, data la difficile situazione di mancanza assoluta di reali supporti esterni da parte dell'interessato, alla data odierna risulterebbe potenzialmente assai dannosa una situazione in cui in concreto l'istante non sarebbe in alcun modo controllato nel seguito della malattia.

In ordine all'istanza di liberazione anticipata per il periodo compreso nei semestri valutabili al momento, la cui decisione negativa era contenuta nella medesima ordinanza annullata dalla Corte di Cassazione (senza che peraltro la motivazione si sia espressa in modo specifico sul punto ed a prescindere dalla valenza della condotta ai fini della revoca della detenzione domiciliare: su cui allo stato non è consentito ritornare in questa sede alla luce della decisione di rinvio specifica sul punto), questo tribunale ritiene che in ogni caso i comportamenti descritti nell'ordinanza 6 agosto 1998 e la cui oggettività rimane immutata (l'aver accolto nella propria abitazione dell'epoca, ove si svolgeva la detenzione domiciliare, una persona pluripregiudicata; senza rendersi conto della necessità di adempiere alle specifiche prescrizioni imposte nell'ordinanza concessiva) continuino a costituire in ogni caso dati di fatto che impediscono di ritenere meritevole dello specifico beneficio di riduzione di pena per concessione della liberazione anticipata, dal punto di vista della regolarità della condotta e della effettiva consapevolezza e partecipazione all'opera rieducativa.

D'altro canto, dalla posizione giuridica "storica" in atti risulta in atti che il tribunale di sorveglianza di Milano, competente per l'attuale periodo di detenzione avrebbe già valutato comunque l'istanza di riduzione di pena per liberazione anticipata anche per il periodo successivo, e fino alla data del 16 marzo 1999 e quindi non vi sarebbe più luogo a provvedere in questa sede.

Deve quindi essere respinta, allo stato, sia l'istanza di differimento della pena sia quella di liberazione anticipata, in riferimento al periodo originario, così come già indicato nell'ordinanza in data 6 agosto 1998.

Infine, per completezza, si osserva che essendo il detenuto attualmente ricoverato proprio in uno di quegli istituti carcerari dotati delle strutture specifiche per la cura dell'A.I.D.S., *non sussistono* allo stato i presupposti per l'eventuale concessione di ufficio di una di quelle misure previste dalla nuova normativa ex art. 47-*quater* ord. penit. (legge 1999 n. 231).

In ogni caso eventuali provvedimenti – anche urgenti – dovrebbero, stante il luogo attuale di detenzione e la limitata competenza di cui è investito il tribunale di sorveglianza di Torino in questa sede, essere adottati dalla competente autorità giudiziaria di sorveglianza di Milano.

P.Q.M.

Visti gli artt. 47-*ter* e seg.; 54 ord. penit.; 146-147 c.p.;

Annulla l'Ordinanza di concessione della detenzione domiciliare adottata dal tribunale di sorveglianza di Torino in data 21 gennaio 1998 (n. 10926/97 R.g.).

Rigetta le residue istanze.



Misura di sicurezza – Declaratoria di abitualità a delinquere.

Magistrato di sorveglianza di Torino ord. 5 marzo 1998 – Mag. sorv. est. Gibelli – cond. Amour.

Misura di sicurezza – Declaratoria di abitualità nel reato – Valutazione della pericolosità sociale – Applicazione di una misura di sicurezza e compatibilità con l'esecuzione di pena.

(artt. 205, 211, 212 c.p., art. 679 c.p.p. ed art. 47 ord. penit.).

Nei confronti di soggetto dichiarato delinquente abituale può essere applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata anche quando l'esecuzione della pena sia sospesa in attesa di decisione su istanza di concessione dell'affidamento in prova, con la precisazione che, qualora riprenda l'esecuzione della pena, cesserà l'esecuzione della misura di sicurezza.

Il procedimento trae origine dalla istanza della procura della Repubblica di Torino con la quale si richiedeva che l'interessato, autore di numerosissimi furti negli ultimi anni, venisse dichiarato da questo giudice delinquente abituale con le conseguenze di legge in merito di applicazione di misure di sicurezza.

Risultano ammissibilità e ritualità dell'istanza dalla semplice disamina della stessa e della documentazione allegata alla luce della disciplina codicistica.

Ai sensi dell'art. 679 c.p.p. compete al magistrato di sorveglianza applicare la misura di sicurezza "in ogni tempo", e quindi prescindendo dalla disposizione della stessa in uno con la condanna, nei casi previsti dalla legge (art. 205 comma secondo n. 3 c.p.).

Tra questi casi rientra appunto la dichiarazione di una abitualità nel delitto rilevata per la prima volta al di fuori del processo (art. 109 comma 2 c.p.) come ad esempio, ed è questa l'ipotesi attuale, nel corso di un incidente di esecuzione.

Flavio Amour ha riportato nel tempo compreso tra il 10 maggio 1986 (data di un commesso furto) ed il 10 maggio 1996, condanne per complessivi anni otto e mesi dieci di reclusione (condanne fino a quella del 29 aprile 1993) e, successivamente a ciò, ha riportato una nuova condanna (g.i.p. tribunale Torino del 18 luglio 1996) ad anni uno di reclusione per furto più resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Sono pienamente integrate le condizioni per la dichiarazione di abitualità a delinquere presunta dalla legge di cui all'art. 102 c.p.

Nondimeno anche in questo caso, alla luce del principio costituzionale dell'inammissibilità delle presunzioni legali di pericolosità, non solo la applicazione eventuale della misura di sicurezza, ma la stessa dichiarazione di abitudine, saranno subordinate al concreto accertamento della pericolosità, pur rimanendo esonerato il giudicante dalla valutazione della "dedizione al delitto" del reo.

Dalla istruttoria condotta risulta evidente la sensibile pericolosità sociale del soggetto, pericolosità discutibile solo nel suo grado e nella sua evoluzione, ma non nella sua sussistenza.

La relazione del c.s.s.a. di Novara (del 17 febbraio 1998) e le informazioni pervenute dagli organi di polizia (compagnia carabinieri di Chiasso 26 febbraio 1998, nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Ivrea del 14 ottobre 1997, commissariato di p.s. Dora Vanchiglia del 24 febbraio 1998) e la lettura delle più recenti sentenze di condanna, evidenziano i seguenti elementi:

- Amour dedito all'uso di sostanze stupefacenti fino da giovane età;

- i reati dallo stesso commessi consistono in continue aggressioni al patrimonio che raramente sono accompagnate da episodi violenti (il che dimostra in realtà un livello di capacità esecutiva nel delitto superiore al normale *standard* della persona tossicodipendente che, agendo di impulso, si trova frequentemente a contatto con la vittima in modo tale da non riuscire ad evitare lo sconfinamento in fatti come rapine);

- la lettura delle sentenze relative alle condanne dell'ultimo quinquennio rivelano una notevole specializzazione nel furto di autovetture;

- i reati sono evidentemente connessi alla esigenza di procurarsi la sostanza stupefacente;

- non risulta che il soggetto di anni trentaquattro, e di robusta costituzione, abbia mai svolto attività lavorativa;

- lo stesso ha subito una revoca di misura alternativa;

- non risultano legami familiari con le sue tre compagne in grado di arginare efficacemente la pericolosità del soggetto;

- al contrario la compagna di alcuni tempi, Umana Luisa, risulta essere stata correa dello stesso in non pochi fatti di reato;

– neppure il desiderio di potere svolgere il ruolo di padre, quantomeno fino ad un determinato momento, ha provocato una svolta nella condotta del soggetto.

A fronte di tali elementi ne possono essere valutati altri di segno opposto relativi appunto all'intensità ed alla evoluzione della pericolosità:

– la già menzionata quasi esclusività delle aggressioni al patrimonio costituisce, ovviamente, anche elemento valutabile in positivo;

– dalla relazione del Ser.T. del 4 marzo 1998 (prodotta dalla difesa) si ritrae che, da circa un anno, il soggetto ha iniziato il suo più serio tentativo di disintossicazione dalle sostanze stupefacenti impostando prima un programma ambulatoriale prevedente l'uso di farmaco antagonista, programma giudicato inidoneo dal tribunale di sorveglianza per disporre l'affidamento in prova al servizio sociale e, successivamente, l'accesso alla comunità terapeutica di Santa Maria della Rotonda in Agliè;

– il suddetto programma è stato seguito fino ad oggi con convinzione e da dicembre dello scorso anno, a seguito di nuova scarcerazione per sospensione pena in attesa di affidamento, è avvenuto l'effettivo ingresso in comunità;

– con relazione scritta degli operatori comunitari si dicono stupiti dell'impegno del soggetto nella conduzione del programma;

– il c.s.s.a. di Novara riferisce di alcune difficoltà iniziali, ma conferma il buon andamento del programma;

– un operatore della comunità, spontaneamente presentatosi in udienza è stato sentito come teste ed ha confermato i dati suddetti;

– la comunità di Agliè è stata reperita dalla madre di Amour dal che si può intuire un tentativo di recupero del rapporto con il nucleo familiare originario;

– il soggetto risulta affetto da A.I.D.S. in condizioni di progressivo aggravamento e, per quanto ciò non sempre corrisponda alla effettiva esperienza, non si può escludere una influenza moderatrice sulla condotta del deteriorarsi dello stato di salute.

Nel complesso non può ritenersi estinta la pericolosità del soggetto anche se la stessa, già caratterizzata da alcuni elementi moderatori, appare in rapida evoluzione positiva.

Ritiene questo giudice che, essendo in possesso di tutti gli elementi per una decisione inerente la sicurezza pubblica, nonostante l'interesse che vi sarebbe ad attendere ulteriori sviluppi dell'andamento del programma terapeutico, si imponga, nel caso, una decisione immediata.

Se la dichiarazione di delinquenza abituale fosse avvenuta con la pronuncia dell'ultima sentenza, in sede di esame della pericolosità per prima applicazione della misura di sicurezza sarebbe stato del tutto conforme ad una prassi già seguita da questo ufficio e con precedenti giurisprudenziali conformi (si veda corte di appello di Potenza del 24 febbraio 1982 e corte di appello di Milano del 29 febbraio 1982) l'applicazione della misura minore della libertà vigilata in luogo della misura di sicurezza detentiva.

È infatti pacifico che in tema di misure di sicurezza il principio generale cui non ci si può prescindere, pena una violazione di diritti costituzionalmente intangibili, dalla costante corrispondenza tra effettiva pericolosità del soggetto e misura applicata.

Il potere di revoca della misura che la Corte Costituzionale (Corte Cost. 23 aprile 1974 n. 110) ha riconosciuto al magistrato di sorveglianza anche anticipatamente rispetto alla prima applicazione della misura, disposta in sentenza, deve ritenersi comprenda in sé il potere di degradazione della misura stessa.

Non si ritiene che ciò importi una lesione del principio di tipicità della sanzione poiché in più norme il legislatore evidenzia nella libertà vigilata una misura subordinata (e fungibile in via graduata) rispetto alle altre misure detentive per soggetti imputabili (art. 210 comma 2° ultima parte, art. 230 comma 1° n. 3, art. 231 comma 2°).

Per evidenti motivi di uguaglianza nei confronti della norma penale la stessa possibilità di applicazione di misura minore non può che ritenersi sussistente anche quando la misura di sicurezza non sia stata disposta in sentenza, ma consegue alla dichiarazione di abitualità da parte del magistrato di sorveglianza.

È quindi applicabile la libertà vigilata, che appare attualmente la misura maggiormente idonea a contenere la pericolosità residua della persona interessata al presente procedimento.

Rimane da esaminare il problema del rapporto tra la misura da disporsi e l'attuale stato dell'esecuzione delle pene detentive inflitte al soggetto. Lo stesso si trova attualmente in libertà per sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 47 ord. penit., con prospettiva di prossima ripresa della esecuzione medesima o per concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o per rigetto dello stesso.

Per il vero problema del rapporto tra l'esecuzione della pena e della misura di sicurezza riguarda principalmente il pubblico ministero. Non si può tuttavia prescindere da una sommaria trattazione dell'argomento al fine di chiarire la opportunità di una decisione immediata anziché di un rinvio, per la applicazione della misura di sicurezza a tempo più prossimo al fine pena.

Ritiene questo giudice che la potenziale pendenza dell'esecuzione di una pena non precluda l'immediata applicazione della misura di sicurezza.

In materia di concorso tra pene e misure di sicurezza vigono infatti i principi di cui agli articoli 211, 212 c.p..

Dalle suddette norme si deduce:

- 1) che la misura di sicurezza aggiunta ad una pena deve scontarsi dopo la pena stessa;
- 2) che comunque in caso di esecuzione di pena l'esecuzione della misura di sicurezza è sospesa.

Il primo principio riguarda però solo le misure di sicurezza correlabili ad una specifica pena (cosa che non può dirsi del caso di applicazione in sede di dichiarazione di abitualità in sede di esecuzione), mentre il secondo conferisce una sorta di precedenza generale all'esecuzione della pena rispetto a quella della misura di sicurezza, ma, evidentemente postula la effettiva applicazione della pena detentiva.

Nel caso di sospensione dell'ordine esecutivo di pena detentiva per istanza di affidamento, come in quello di differimento dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p. o di sospensione della pena ex art. 90 d.P.R. 309/90, la pena non è in effettiva esecuzione e, di conseguenza, se risulta applicabile una misura

di sicurezza, non immediatamente correlata alla pena sospesa, la stessa deve avere immediata esecuzione, non potendosi in ogni caso procrastinare, al di fuori di una esplicita previsione di legge, l'adozione e l'esecuzione di un provvedimento ispirato da esigenze di sicurezza pubblica e costituente pur sempre oggetto dell'azione penale.

Proprio in applicazione dei suddetti principi la giurisprudenza ha più volte chiarito che, non essendo gli artt. 146 e 147 c.p. applicabili anche alle misure di sicurezza le stesse devono essere eseguite anche in presenza dei presupposti per il differimento pena, alle stesse non applicabile (ad es. Corte Cost. 15 luglio 1984 n. 308).

Conclusivamente la libertà vigilata che appare misura idonea al contenimento dell'attuale pericolosità dell'istante appare misura suscettibile di attuale applicazione imponendosi quindi la sua immediata applicazione.

È evidente che, non appena l'esecuzione penale riprenderà, per concessione o diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale l'esecuzione della misura di sicurezza sarà sospesa per consentire primariamente lo svolgimento della detenzione o della misura alternativa alla stessa (per la detenzione domiciliare, in rapporto a misura di sicurezza detentiva tale principio è già stato sancito in una ordinanza del magistrato di sorveglianza di Modena del 15 giugno 1988 ed in Studi penitenziari 1989, 191).

Da ultimo si osserva che l'imposizione di misura di sicurezza della libertà vigilata non appare un pregiudizio negativo nei confronti dell'affidando.

La legge stessa dispone l'applicazione del contenuto della libertà vigilata a chi sia stato meritevole di liberazione condizionale, beneficio normalmente ritenuto di maggiore ampiezza rispetto all'affidamento al servizio sociale.

PER QUESTI MOTIVI

Il magistrato, dichiara Amour Flavio delinquente abituale e, per l'effetto, valutatane la pericolosità, applica allo stesso la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni uno.

Detenzione domiciliare.

Tribunale di sorveglianza di Torino – ord. 2 marzo 1999 – Pres. ed. est. Vaudano – cond. Pacifico.

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare generica.

(art. 678 c.p.p. ed art. 47-ter comma 1-bis legge 26 luglio 1975 n. 354).

Nei confronti di un soggetto condannato a breve pena detentiva ma gravato da prognosi di pericolosità sociale deve preferirsi all'affidamento in prova al servizio sociale la detenzione domiciliare generica ex art. 47 comma 1°-bis ord. penit. che per il contenuto e le prescrizioni imposte può meglio fronteggiare detta pericolosità evitando possibili ricadute nel reato e stimolando un processo di rieducazione.

Il tipo e la natura della condanna per la quale oggi viene richiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali potrebbe – di per sé – apparire del tutto idoneo in linea astratta all'ottenimento della misura richiesta.

Peraltro, se si procede ad un esame più approfondito e se si percorre la storia personale e criminale del condannato – sia alla luce dei precedenti penali riportati in certificato penale, sia alla luce delle informazioni di polizia ripetutamente fornite ed in particolare da quelle più recenti indicate in atti dalla Stazione dei CC di Motta Montecorvino ove il condannato si è da alcuni anni trasferito ed ha aperto un esercizio commerciale – bar ristorante – di una certa solidità e successo – emergono alcuni elementi che inducono ad una valutazione molto più prudentiale e restrittiva.

Infatti, oltre ai precedenti ripetuti (con ripetuti arresti in flagranza di reato) per furto aggravato ed altro (tra cui porto di arma impropria) tra il 1998 ed il 1992 che emergono dalla banca dati delle forze di Polizia e dalla relazione accurata della Questura di Torino del 24 ottobre 1997 – Comm.to P.S. Barriera Milano – nel periodo di permanenza in Piemonte dell'istante, risulta che lo stesso attuale condannato ha subito prima un arresto e poi un rinvio a giudizio per fatti del 1994 in cui l'imputazione originaria risultava essere di tentato omicidio. Vicenda che poi si è conclusa con condanna in primo grado per lesioni (come da lui stesso riferito) avanti al tribunale di Lucera.

Il certificato penale del Sig. Pacifico si presenta inoltre particolarmente nutrito, con una serie di condanne dal 16 giugno 1989 al 18 febbraio 1998, per fatti di furto – lesioni personali – armi (due volte) e per un totale di sette condanne definitive; cosa che non può mancare di avere influenza sulla decisione e scelta del tipo di misura alternativa.

Risulta inoltre che lo stesso istante è stato recentemente denunciato nel gennaio 1998 per un ulteriore fatto di porto di arma impropria in Motta Montecorvino (una mazza da baseball occultata sulla propria autovettura; non essendo il medesimo ovviamente giocatore di tale sport, come egli ha lealmente ammesso: e quindi con chiari intenti di uso difensivo od offensivo sulla persona di terzi).

Per tali fatti risulta che vi è già stata condanna, iscritta al certificato penale, con decreto del g.i.p. della pretura di Lucera in data 18 febbraio 1998 ed a lire 100 mila di ammenda.

Anche quindi se non si voglia aderire alla tesi di una trasformazione della personalità criminale del Sig. Pacifico in una forma più astuta e difficile a scoprire (come sostengono i Carabinieri nella loro relazione del 1° febbraio 1999), legata anche alla gestione della nuova attività (valutazione invero suggestiva, ma priva di oggettivi riscontri), è tuttavia necessario riconoscere che il quadro della personalità del condannato che tuttora emerge non è del tutto tranquillante (specialmente sotto il profilo della condotta potenzialmente scaturente in atti violenti contro terzi).

La misura troppo ampia dell'affidamento in prova appare quindi inidonea ai fini di rieducazione effettiva e di prevenzione esterna.

La misura direttamente e strettamente carceraria risulta d'altro canto non adeguata e non ben proporzionata alla condanna – di per sé modesta e risalente nel tempo quanto all'epoca dei fatti – e potrebbe risultare troppo punitiva oggi, agli effetti dell'attività lavorativa che risulta dagli atti (fino a prova contraria) del tutto lecita; nonché alla sussistenza di un nuovo nucleo familiare costituitosi in epoca recente dopo il trasferimento da Torino.

La misura della detenzione domiciliare c.d. «generica» ex art. 47-ter ord. penit. comma 1°-bis così come introdotta dalla legge 1998 n. 165, appare invece soluzione adeguata e compa-

tibile sia con le esigenze lavorative (l'abitazione è a pochi passi dal ristorante) sia famigliari.

La relativa brevità della pena da espiare conferma ulteriormente il tribunale in questa valutazione, che si ritiene possa inoltre far meglio comprendere il senso della pena inflitta allo stesso interessato e fungere da utile stimolo onde evitare possibili ulteriori ricadute nel reato o comunque condotte non conformi alle regole di civile convivenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 47, 47-ter ord. penit.; 677 c.p.p.;

Respinge l'istanza di affidamento in prova;

concede a Pacifico Costanzo la detenzione domiciliare ai fini della espiazione della pena in esecuzione, presso la sua abitazione in Motta Montecorvino Via Lamarmora 10, per l'intera durata della pena residua di mesi cinque di reclusione da espiare.



Misura di sicurezza – Competenza territoriale.

Tribunale di sorveglianza di Trento – ord. 23 agosto 1999, n. 366/99 RG – n. 472/99 R.O. – Pres. Resta – cond. Vecchio.

Misura di sicurezza – Competenza territoriale.

(artt. 677 - 678 - 679 c.p.p.).

Competente a decidere sulle questioni relative alle misure di sicurezza è il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trovava il ricorrente all'atto della richiesta della proposta o dell'avvio d'ufficio del procedimento, risultando ininfluenti eventuali mutamenti nella posizione.

La durata della carriera criminale, la gravità dei delitti commessi, il numero elevato di condanne riportate, il relativamente breve lasso di tempo trascorso dalla data dell'ultimo reato commesso sono elementi che fanno ritenere non scemata del tutto la pericolosità del soggetto e la probabilità che egli commetta nuovamente fatti previsti dalla legge come reati.

LETTI GLI ATTI

Considerato che il condannato ha proposto appello ex art. 680 c.p.p. avverso l'ordinanza che aveva dichiarato la professionalità nel reato e aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata, chiedendo altresì la sospensione di tale ordinanza o comunque la modifica delle prescrizioni.

Considerato che certamente non può essere ignorata la positiva evoluzione, che ha caratterizzato la condotta del Vecchio prima all'interno del carcere e poi nel corso dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

Tuttavia neppure possono essere ignorati i numerosi e gravi precedenti penali del Vecchio ricordati dal giudice di sorveglianza nel provvedimento qui impugnato; anzi il reato più grave è anche quello commesso in epoca più recente (30 maggio 1991).

La durata (12 anni) della carriera criminale, il numero (12) delle condanne subite, la gravità dei reati commessi, il relativamente esiguo periodo di tempo trascorso dalla data dell'ultimo reato commesso (30 maggio 1991), il certamente esiguo periodo di tempo (dal 10 febbraio 1997) trascorso da quando l'appellante ha potuto prima fruire delle misure alternative alla detenzione e poi ritornare in libertà fanno ritenere non del tutto scemata la probabilità che Vecchio Fortunato commetta nuovamente fatti previsti dalla legge come reati.

Tuttavia in ragione della sua buona condotta tenuta in tempi recenti ed in particolare del suo reinserimento nel mondo del lavoro (che gli consente, come si è già visto, di evitare la declaratoria di professionalità nel reato) appare equo, pur confermando l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, ridurne la durata di un anno, riformando sul punto l'ordinanza del giudice di sorveglianza.

Per le stesse ragioni ed in particolare al fine di evitare che Vecchio Fortunato incontri maggiori ostacoli di quanti gli comportava l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale appare opportuno:

- 1) eliminare le prescrizioni *sub e)* e *sub f)*;
- 2) sostituire la prescrizione *sub b)* con la seguente ora pre-

scrizione *sub* 2): «divieto di trattenersi fuori dalla propria abitazione dalle ore 22 alle ore 6»;

3) sostituire la prescrizione *sub* i) con la seguente ora prescrizione *sub* 7) «divieto di soggiornare fuori dalla provincia di Bolzano e di lasciare la stessa provincia senza espressa autorizzazione del magistrato di sorveglianza».

Così riformata l'ordinanza del giudice di sorveglianza, vengono meno le ragioni che avrebbero potuto giustificare la sospensione della sua esecuzione.

Riduzioni di pena.

Tribunale di sorveglianza di Venezia – ord. 27 febbraio 1998 – Pres. ed est. Resta – cond. Issaka.

Ordinamento penitenziario – Riduzioni di pena – Legittimazione alla richiesta anche del condannato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale.

(art. 678 c.p.p. ed art. 54 o. p.).

Può ritenersi legittimato a richiedere le riduzioni di pena per i periodi di pena scontati in carcere anche colui che sia stato successivamente affidato in prova al servizio sociale (1).

In data 27 novembre 1997 Issaka Mohamed, detenuto presso la casa circondariale di Vicenza in espiazione di pena definitiva di due anni di reclusione, chiedeva di poter discutere in data 16 gennaio 1993, in occasione dell'udienza fissata per l'affidamento al servizio sociale, anche sulla detrazione pena di gg. 45 per liberazione anticipata, in relazione al periodo di pena già espiato (semestre 3 giugno 1997 – 2 dicembre 1997).

1) L'ordinanza in epigrafe ripropone all'attenzione il problema della necessità del presupposto dello stato detentivo per la concessione delle riduzioni di pena: problema la cui soluzione è assai controversa in giurisprudenza per la eterogeneità di situazioni che si possono presentare all'interno di due categorie, la cessazione definitiva dello stato detentivo e la interruzione temporanea di tale stato, tanto da aver provocato l'intervento delle sezioni unite (C.s.u. 18 giugno 1991, Argento, in *Cass. pen.* 1991, I, pag. 1951, come nota di ROMEO, *ivi*, pag. 1953, e C.s.u. 18 giugno

Le due istanze, per contro, rimanendo separate, venivano decise in data 16 gennaio 1998 l'affidamento (con conseguente accoglimento) e all'odierna udienza (27 febbraio 1998) la liberazione anticipata.

Ovviamente l'Issaka veniva scarcerato a seguito dell'ordinanza con cui questo tribunale gli concedeva l'affidamento in prova al servizio sociale.

1991, Sacchetto, *ivi*, pag. 1955), che hanno ritenuto concedibili le riduzioni di pena solo in relazione a periodi nei quali fosse effettivamente in corso un'espiazione di pena detentiva. Il principio espresso dalle sezioni unite è stato applicato anche nei casi di affidamento in prova al servizio sociale proprio perché non ricorre l'attualità dello stato detentivo in corso. Se è pur vero, infatti, che l'affidato gode di uno stato di libertà corredato da prescrizioni, obblighi e divieti, è altrettanto vero che questa situazione non può essere equiparata alla detenzione. A ciò si aggiunga che se si accedesse alla tesi favorevole alla concessione delle riduzioni di pena indipendentemente dallo *status detentionis*, si opererebbero delle vere e proprie «manipolazioni genetiche» (così CASAROLI *Misure alternative alla detenzione*, Dig., pen., vol. VIII, Torino, 1994, pag. 46) sull'istituto, il quale perderebbe così la funzione premiale ed incentivante. Tuttavia il principio dell'indefettibilità dello *status detentionis* non tiene conto dell'evoluzione della situazione del condannato (che potrebbe nelle more della decisione essere ammesso a godere di una misura alternativa) né dell'intervento di circostanze non dipendenti dalla volontà del soggetto, quale può essere il rinvio dell'udienza, come nel caso considerato nell'ordinanza in esame, né ancora dell'interesse del soggetto a veder riconosciuta la partecipazione all'opera di rieducazione con la concessione delle riduzioni di pena. Le quali, comportando una detrazione di 45 giorni per semestre quale riconoscimento della partecipazione, incidono sulla durata della pena inflitta, consentendo una dimissione anticipata del condannato, e producono altresì un ulteriore effetto, quello di abbreviare i tempi necessari per l'ammissione ai benefici espressamente indicati dall'art. 54 ult. comma ord. penit. (liberazione condizionale, permessi premio e semilibertà). Tale comma non elenca la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova tra i benefici per la concessione dei quali possono computarsi le riduzioni di pena, tuttavia non sembrano sussistere dubbi in ordine alla operatività delle riduzioni di pena per l'ammissione anticipata a tali misure, nel senso cioè che le riduzioni di pena, essendo causa di estinzione della pena, contribuiscono ad anticipare il momento nel quale il condannato può fruire di dette misure.

Diverso è il caso di concessione delle riduzioni di pena per chi sia ammesso all'affidamento in prova, che è un'ipotesi di cessazione dello stato detentivo, così che non è possibile valutare il requisito soggettivo della partecipazione all'opera di rieducazione. Se in relazione a tale ipotesi sembra pienamente condivisibile – come si accennava sopra – l'orientamento che nega la concedibilità le riduzioni di pena per le ragioni accennate, non pare invece condivisibile l'indirizzo che esclude per l'affidato la possibilità di richiedere le riduzioni per periodi antecedenti la ammissione alla misura alternativa. E ciò sulla base sia dell'argomentazione addotta dal tribunale nell'ordinanza in esame, secondo cui l'affidamento non può «equipararsi ad un totale stato di libertà», sia di quella secondo cui si vanificherebbe il valore premiale ed incentivante delle riduzioni di pena (v. ROMEO, *op. cit.*, pag. 1953; ALBECCIANI, *Attualità dello stato detentivo e ammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata*, in *Foro it.* 1989, II, c. 319) e si frustrerebbe l'impegno del soggetto a rispettare le prescrizioni impostegli ove constataste che la sua condotta antece-

Questione preliminare, nel caso di specie, è quella relativa all'ammissibilità dell'istanza proposta dal condannato che, al momento, non sia più detenuto.

Non ignora il Collegio quella cospicua e maggioritaria corrente giurisprudenziale (seguita anche da questo tribunale) la quale ritiene che l'applicazione del beneficio della liberazione anticipata presupponga uno stato detentivo attuale, e che tale

dente, meritevole di premio, non verrebbe affatto considerata. A ciò si potrebbe aggiungere che l'ammissione all'affidamento in prova presuppone un giudizio positivo sulla condotta del soggetto nel corso della detenzione. Così che implicitamente – pur non dimenticando le profonde differenze tra i requisiti previsti per la adozione della misura alternativa e quelli per la concessione delle riduzioni di pena – si potrebbe trarne una valutazione positiva anche in relazione alle riduzioni di pena. Non solo, ma non si può affatto trascurare l'interesse del soggetto a conseguire le riduzioni di pena che inciderebbero anche sulla durata della prova, che è uguale a quello della pena residua (cfr. Cass. 22 maggio 1998, Rossi, in *Riv. pen.* 1998, pag. 916; Id. 2 luglio 1998, Conte Matterelli, *ivi* 1999, pag. 117).

Alla soluzione favorevole alla ammissibilità della istanza relativa a periodi di detenzione antecedenti la dimissione porta anche la considerazione che la valutazione concerne il comportamento tenuto durante periodi di effettiva carcerazione pregressa, rispetto ai quali detta valutazione interviene in un momento in cui il soggetto ha riacquisito la libertà solo per eventi estranei alla sua volontà.

Ancora si potrebbe osservare – come fa il tribunale nell'ordinanza in esame – che le riduzioni di pena sono state dal legislatore estese anche al periodo trascorso in detenzione domiciliare o in custodia cautelare (art. 54 comma 1° ord. penit., così come riformulato dalla legge 663 del 1986), benché si tratti di momenti nei quali non sarebbe possibile alcuna valutazione del requisito soggettivo non essendo espletata alcuna forma trattamentale. Questa scelta assai criticata in dottrina (cfr. CASAROLI, *op. cit.*, pag. 46; CANEPA-MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, 1999, ed., pag. 298 e volendo CESARIS, *La detenzione domiciliare come modalità alternativa dell'esecuzione penitenziaria*, in *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*, Padova, 1993, pag. 362) e passata indenne al vaglio della Corte Costituzionale (cfr. sent. 327 del 1989 con nota di...) può forse giustificarsi con l'intento di non vanificare i percorsi risocializzanti intrapresi dal soggetto e di «evitare gravose disparità a carico dei condannati che avessero subito lunghi periodi di custodia cautelare» (così GREVI, *Scelte di politica penitenziaria ed ideologie del trattamento nella legge 10 ottobre 1986 n. 663*, in *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma*, Padova, 1988, pag. 36). Senonché l'argomentazione introdotta dal tribunale, che vorrebbe in tal modo impedire disparità di trattamento a danno di coloro che siano in affidamento in prova al servizio sociale, potrebbe ingenerare confusione ed anzi risultare controproducente, giacché è basata sul riconoscimento – ai fini della concessione delle riduzioni di pena – di periodi trascorsi in misura alternativa, mentre il problema all'esame è quello della ammissibilità della legittimazione a presentare istanze per periodi di detenzione pregressa anche in capo a chi non sia più detenuto.

A tal proposito non si può non osservare come una soluzione favorevole (v. anche in tal senso: Canepa – Merlo, *op. cit.*, pag. 467) finirebbe con l'incidere positivamente sulla condotta e sugli atteggiamenti del condannato anche nel corso dell'esperienza della misura alternativa proprio perché dalla valorizzazione del comportamento pregresso non può che derivare un ulteriore stimolo a mantenere stili di vita corretti e volti al reinserimento nel contesto sociale.

condizione non è ravvisabile in cui si trovi in affidamento del servizio sociale.

Tali sentenze, in estrema sintesi, affermando che, svincolando il beneficio della liberazione anticipata dello stato detentivo, ne verrebbe snaturato il carattere di strumento di trattamento penitenziario:

«L'affidamento in prova al servizio sociale, pur costituendo, a tutti gli effetti, espiazione di pena, non è equiparabile nel suo complesso alla detenzione, non essendo dato confondere gli effetti che ne derivano con l'essenza stessa del regime che vi inerisce e con la sua natura di misura alternativa alla detenzione, che permette al condannato di espiare la pena non *in vinculis* ma in libertà, pienamente inserito nella società sia pure con qualche limitazione; a chi sia affidato al servizio sociale non può essere concesso pertanto il beneficio della liberazione anticipata, essendo concepibile la partecipazione all'opera di rieducazione, richiesta dall'art. 54 ord. penit. (cioè quel trattamento rieducativo che tende al reinserimento sociale del condannato), solo se il condannato medesimo sia detenuto e non si trovi quindi già inserito nella società» (Cass. pen., sez. I, 26 aprile 1994, in *Rep. F. it.* 95, ord. penit. 228).

«La concessione del beneficio della liberazione anticipata presuppone uno stretto e indissolubile collegamento tra osservazione – trattamento – partecipazione all'opera di rieducazione e riconoscimento premiale, il tutto finalizzato al reinserimento del condannato nella società; ma le attività di osservazione e trattamentali, da parte degli organi penitenziari e quelle partecipative all'opera di rieducazione da parte del condannato, suppongono necessariamente un loro espletamento in regime detentivo, non essendo configurabile alternativa equivalente, idonea comunque a un pieno dispiegamento, quanto meno delle prime, e di conseguenza, di adeguata maturazione delle seconde» (Cass. pen. sez. I, 3 aprile 1994, *ibidem*, 231, sulla stessa scia, v. anche Cass. pen., sez. I, 30 maggio 1995, *ibidem*, 255; Cass. pen., sez. I, 11 maggio 1993, *Rep. F.* 1994, ord. penit. 168; Cass. pen., sez. I, 14 aprile 1993, *op. ult. cit.*, n. 167; Cass. pen., sez. I, 17 marzo 1994, *op. ult. cit.*, 185).

«La liberazione anticipata non può essere concessa al detenuto che fruisca dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto un tale regime non dà luogo all'esplicazione di alcuna

attività trattamentale e educativa e non consente, quindi, alcuna valutazione della sua partecipazione all'opera di rieducazione» (Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 1995 *ibidem*, 249; cfr. anche trib. sorv. Roma 17 giugno 1994, Longo, in *Giur. Merito* 1994, 912, annotata).

Non possono, tuttavia, neanche sottacersi quelle (sporadiche) decisioni di senso contrario che è opportuno evidenziare per avere un quadro più completo della questione.

Ed invero si è affermato che la liberazione anticipata può essere concessa al condannato anche nel corso del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, giacché tale periodo, secondo quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale e recepito dalla corte di legittimità, va a tutti gli effetti equiparato l'espiazione della pena in istituto (Cass. pen., sez. I, 17 novembre 1989, n. 2323).

La corte di legittimità ha pure ritenuto che anche la custodia cautelare presso il domicilio va computata ai fini della liberazione anticipata, non risultando a ciò di ostacolo il fatto che la persona (poi condannata) non sia stata sottoposta ad osservazione scientifica della sua personalità, atteso che l'osservazione della personalità non deve necessariamente consistere in un approccio sostenuto dall'uso di specifici strumenti tecnici, potendo attuarsi anche sulla base di elementi liberi.

Vedansi: Cass. pen., sez. I, 8 ottobre 1987, n. 3193; Cass. pen., sez. IV, 28 agosto 1989, n. 889; Cass. pen., sez. I, 11 gennaio 1993, n. 4692; Cass. pen., sez. I, 8 aprile 1986, n. 1161;

Così come ha ritenuto che anche la semilibertà e la liberazione condizionale sia compatibili con la liberazione anticipata.

Vedansi: Cass. pen., sez. I, 23 novembre 92, n. 3499; Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1993, n. 1905; Cass. pen., sez. I, 7 aprile 94, n. 1299; Cass. pen., sez. I, 14 giugno 89, n. 1479; Cass. pen., sez. I, 17 aprile 90, n. 793;

Ciò premesso, ritiene tuttavia il tribunale che, quanto meno in relazione alla fattispecie *de qua*, per la sua particolare caratteristica, vada ritenuta l'ammissibilità della richiesta.

Ed invero, come si è detto in premessa, il prevenuto aveva presentato istanza di liberazione anticipata mentre era *in vinculis* e, solo per circostanze non dipendenti dalla volontà del detenuto medesimo, la fissazione dell'udienza avveniva in data susseguente a quella di affidamento.

È di tutta evidenza che se le due istanze fossero state decise entrambe nell'udienza del 16 gennaio 1998 (così come richiedeva il detenuto) entrambe sarebbero state accolte sussistendo le condizioni di legge sia in relazione alla liberazione anticipata che all'affidamento, con la ovvia conseguenza che l'Issaka avrebbe ottenuto una riduzione di pena di gg. 45 relativamente al semestre di pena effettivamente scontato (dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997), nonché la misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale.

Ed invece oggi, a distanza di poco più di un mese dalla suddetta udienza del 16 gennaio 1998, l'Issaka non avrebbe più diritto alla riduzione di pena di giorni 45, si badi bene non per sua colpa (ad es. intempestività della istanza), bensì per motivi del tutto casuali e non dipendenti dalla volontà dell'istante.

Non ritiene questo tribunale che elementi accidentali o circostanze favorevoli o sfavorevoli per il condannato e, si ripete, non dipendenti dalla sua volontà, possano, a seconda dei casi, portare all'accoglimento o meno dell'istanza di liberazione anticipata formulata.

Ed allora si ritiene possa formularsi la seguente tesi: «l'affidamento in prova al servizio sociale pur non potendo essere equiparato alla espiazione di una pena ("perché l'obbligo di osservanza di determinate prescrizioni si svolge al di fuori dell'istituzione carceraria") non può tuttavia, neanche essere equiparato ad uno "stato di libertà" ("perché vi è pur obbligo di osservanza di determinate prescrizioni")».

Trattasi pertanto di un *tertium genus* di una "detenzione domiciliare attenuata" (limitata alle ore notturne) o una "libertà con obblighi".

In ogni caso se la misura dell'affidamento non è (come affermato dalla suprema Corte) equiparabile alla "detenzione", non può neanche essere equiparata alla "libertà" se con il termine "equiparazione" deve intendersi "sostanziale equivalenza" e con il termine equivalenza "esatta corrispondenza di valori". (Oli Devoto).

È evidente che chi è in affidamento non è detenuto ma non è neanche libero.

Da queste premesse è possibile argomentare che, mentre il periodo in affidamento non può essere valutato per la concessione della libertà anticipata (in ciò concordando con la giuri-

sprudenza maggioritaria, non essendo la misura alternativa in questione vera e propria detenzione), tuttavia la circostanza che l'istante trovasi attualmente in affidamento non preclude (non potendo parimenti l'affidamento equipararsi ad un totale stato di libertà) l'ammissibilità di domanda per liberazione anticipata presentata mentre si era in detenzione e per periodi di tempo riferentisi alla detenzione medesima.

È evidentemente una soluzione di compromesso ma che, peraltro, trovasi prospettata di recente, dalla dottrina (Manuale dir. penit. CANEPA – MERLO – Giuffrè editore, 1996 pag. 447) che in merito afferma «Resta invece aperto il problema, al quale deve dare soluzione positiva della legittimazione dell'affidato, in stato di libertà alternativo alla detenzione ordinaria, alla richiesta di riduzione di pena per i semestri maturati in istituto penitenziario prima dell'inizio della misura».

Del resto, ove si consideri che il beneficio della liberazione anticipata è stato – per evidenti ragioni di equità normativa – esteso anche ad ipotesi che ne sarebbero rimaste altrimenti escluse (il legislatore del 1986 ha infatti dichiarato tale beneficio *ex lege* concedibile anche al detenuto domiciliare ed anche per il periodo sofferto in custodia cautelare), per le medesime ragioni di equità e di giustizia sostanziale e per le ragioni di carattere logico e giuridico sopra esposte si ritiene di poter dichiarare l'ammissibilità della richiesta formulata.

Nel merito, considerata la condotta regolare e partecipativa dell'Issaka durante il semestre in valutazione (3 giugno 1997 – 2 dicembre 1997), va accolta la sua richiesta.



Affidamento in prova al servizio sociale.

Tribunale di sorveglianza di Ancona – ord. 22 luglio 1999 – Pres. Galassi – cond. Sebastianelli.

Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale.

(artt. 666, 677, 678 c.p.p. e artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354).

La concessione del beneficio di cui all'art. 47 ord. penit. non deriva automaticamente dalla sussistenza di un'attuale

attività lavorativa che potrebbe costituire valido oggetto della prova, dovendo il tribunale di sorveglianza, anche in presenza di pene espiane di minima entità, formulare un giudizio sulla concreta validità della esecuzione in forma alternativa a contenere la residua pericolosità sociale del condannato.

Ove tale giudizio risultasse sfavorevole al soggetto, deve essere adottata la misura della detenzione domiciliare ritenuta idonea a fronteggiare detta pericolosità.

LETTI GLI ATTI

Con provvedimento 18 marzo 1999 la procura della Repubblica di Ancona sospendeva l'esecuzione della pena di mesi 8 di reclusione inflitta a Sebastianelli Walter, generalizzato in epigrafe, con la sentenza del tribunale di Ancona 25 gennaio 1999 e, sul rilievo che lo stesso si trovava ristretto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e disponeva, ex art. 656, 10° comma c.p.p. che l'espiazione della pena residua proseguisse in regime degli arresti domiciliari fino alla decisione dell'istestato tribunale, cui trasmetta gli atti per l'ulteriore corso della procedura, segnalando che il fine pena era fissato al 16 giugno 1999.

Tanto premesso, osserva il collegio che la pena inflitta e il titolo di reato per i quale è stata pronunciata la sentenza in esecuzione ricadono fuor di ogni dubbio nelle previsioni di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis ord. penit.

Va pertanto concesso al Sebastianelli il beneficio della detenzione domiciliare.

Al contrario, non può essere accolta la richiesta di concessione del più ampio beneficio di cui all'art. 47 ord. penit. pure avanzata dal condannato con riguardo alla pena indicata in epigrafe (cfr. Istanza 14 aprile 1999).

Si osserva, infatti, che il Sebastianelli ha prospettato la possibilità di lavorare per tale Conti Elmo, titolare dell'omonima ditta corrente in Falconara Marittima, nell'ambito di un programma di reinserimento lavorativo oggetto di una convenzione stipulata tra il Comune di Falconara e l'Associazione antidroga falconarese.

A parere dell'associazione citata, detta possibilità lavorativa sarebbe l'unica in grado di perseguire finalità riabilitative e

risocializzative, tenuto conto della labile situazione psicologica del condannato, del fatto che lo stesso ha interrotto programmi di recupero già iniziati, ivi compreso quello comunitario (cfr. Relazione AAF del 29 marzo 1999) e del fatto, comunque, che lo stesso è disponibile a sottoporsi a richiesta ai controlli urinari e appare teso a mantenere un comportamento di collaborazione costruttiva.

La relazione della c.s.s.a. di Ancona 28 aprile 1999, al contrario, segnala che il nucleo familiare originario del Sebastianelli non appare coeso nel far fronte alle esigenze del congiunto (il condannato abita con la nonna materna, stante la rigidità del padre dello stesso); che l'associazione citata sta offrendo all'istante un supporto domiciliare di disassuefazione dalle sostanze stupefacenti e di sostegno psicologico, peraltro senza alcun intervento del locale Ser.T.; che sebbene a detta dell'associazione l'esecuzione penale potrebbe essere di sprone all'inizio di un'attività lavorativa da parte del Sebastianelli, l'esiguità della pena espianda dovrebbe indurre ad una riflessione sull'effettività della carica deterrente di una esecuzione in forma alternativa; che il condannato, pur apparendo intenzionato a seguire il programma dell'associazione, appare denotare un atteggiamento remissivo piuttosto che attivo per i cambiamenti che gli vengono prospettati; che, da ultimo, l'avvio della borsa lavoro a favore del condannato necessita dell'espletamento di alcune pratiche burocratiche, il che procrastinerebbe di alcune settimane il concreto inizio dell'attività lavorativa.

Tanto premesso, opina il tribunale che la situazione soggettiva in cui versa il Sebastianelli, sia sotto il profilo del non risolto problema tossicomaniaco sia sotto il profilo dell'incertezza sulla sua effettiva, riscontrata univoca attiva volontà di reinserirsi e risocializzarsi attraverso l'invocata misura alternativa, non si delinea tale da far formulare una valida prognosi sull'affidabilità esterna dello stesso, atteso che le mere prescrizioni che caratterizzano l'affidamento in prova al servizio sociale non appaiono idonee a consentire il contenimento della sua residua pericolosità sociale.

Tale conclusione non sembra poter essere modificata neppure dalla considerazione che esiste un'attività lavorativa indicata come valida dagli stessi organi di p.g. (cfr. nota CC. Falconara Marittima, in atti), posto non solo che detta occupa-

zione, benché di prossima realizzazione, non è allo stato attuabile, ma anche e soprattutto che il Sebastianelli non può dirsi disporre di quel minimo di risorse *latu senso* psicologiche necessarie per sfruttare appieno l'ampio beneficio in questione.

La soluzione *de qua* è poi confermata dal fatto che – così come riferito dalla stessa associazione antidroga falconarese nella nota citata – il Sebastianelli ha già mostrato in precedenza di non essere stato in grado di portare a termine percorsi riabilitati e rieducativi mirati esclusivamente alla soluzione della sua tossicodipendenza: dunque, poiché questo problema, come risulta dagli atti, è ancora presente e dovrebbe essere affrontato e contenuto con modalità più labili (analisi delle urine, per di più non presso il Ser.T.) di quelle caratterizzanti la terapia in comunità, deve considerarsi inappropriata la concessione di una misura alternativa la cui prova sia incentrata precipuamente sull'espletamento di un'attività lavorativa, senza il supporto diretto della famiglia di origine del condannato al di fuori di una struttura pubblica che operi un costante, diretto e immediato controllo e supporto del condannato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 656, 10° comma c.p.p., 47-ter comma 1-bis ord. penit. 666 ss c.p.p.

Su conforme parere del procuratore generale

AMMETTE

Sebastianelli Walter ad espiare la pena detentiva di cui all'epigrafe in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione sita in Falconara Marittima, Via Cameranesi n. 28

IMPONE

al condannato predetto l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

1) risiedere stabilmente e non allontanarsi, salva apposita autorizzazione concedenda dal competente magistrato di sorveglianza, presso la propria abitazione, sopra indicata;

2) non frequentare o ricevere presso la propria abitazione soggetti pregiudicati, tossicodipendenti, sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione;

3) non detenere armi o altri strumenti atti ad offendere;
4) osservare costantemente una condotta tale da non dare adito a sospetto alcuno;

5) richiedere, con congruo preavviso, autorizzazione al competente magistrato di sorveglianza onde poter momentaneamente abbandonare, per ogni scopo, il domicilio; è autorizzato fin d'ora a lasciare quotidianamente la sua abitazione dalle ore 9 alle ore 10.00 per far fronte alle esigenze di vita; è altresì autorizzata a lasciare la sua abitazione oltre detto orario per presentarsi al c.s.s.a. di Ancona esclusivamente dietro convocazione;

6) conservare sempre con sé copia del presente provvedimento ed esibirlo ad ogni richiesta della pubblica autorità.

INDICA

allo stato, la competenza dell'ufficio di sorveglianza di Ancona e del centro di servizio sociale per adulti di Ancona.

AFFIDA

il controllo sull'esecuzione della misura alla stazione CC Falconara Marittima.

RESPINGE

l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale pure presentata dallo stesso.



Affidamento in prova particolare e sospensione dell'esecuzione ex art. 90 t.u. 309/90.

Tribunale di sorveglianza di Ancona – ord. 15 luglio 1999 – Pres. Galassi – cond. Amici.

Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari – Competenza a decidere.

(artt. 666, 677 e 678 c.p.p. e art. 94 t.u. 309/90).

La competenza a decidere sull'istanza di affidamento in prova ex art. 94 t.u. 309/90 spetta al tribunale di sorveglianza cui fa capo la procura competente per l'esecuzione del titolo di condanna in relazione al quale si chiede il beneficio, in deroga al criterio generale di competenza dettato dall'art. 677 comma 2° c.p.p.

LETTI GLI ATTI

Con provvedimento 30 aprile 1999 la procura circondariale di Rimini sospendeva in favore di Amici Luca, come generalizzato, l'esecuzione della pena indicata in epigrafe a mente del disposto degli artt. 90 e 94 t.u.l.s. e invia gli atti al magistrato di sorveglianza di Ancona per quanto di competenza.

Il magistrato di sorveglianza, a sua volta, trasmetteva gli atti all'intestato tribunale per diretta competenza trattandosi di istanza ex art. 94 t.u.l.s.

Il tribunale di sorveglianza, peraltro, era già stato investito della questione in esito al provvedimento 26 marzo 1999 del magistrato di sorveglianza di Ancona, con il quale si riscontrava l'istanza di affidamento terapeutico formulata dal condannato in ordine ai titoli in esecuzione (all'epoca e fino al 12 aprile 1999 l'Amici era in espiazione anche di altra condanna, in relazione alla quale aveva fruito di una misura alternativa poi revocata), rilevando che non si verteva in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 47, 4° comma ord. penit., quale novellato dalla legge 165/98, e segnalando che l'organo dell'esecuzione era la procura della Repubblica di Rimini.

Date queste premesse, osserva il collegio che l'esame nel merito dell'istanza di affidamento terapeutico è preclusa dalla considerazione che il giudice adito non è territorialmente competente ad adottare la richiesta decisione.

Ed invero, l'attento esame dell'art. 94 d.P.R. 309/90 evidenzia che detta norma richiama, quanto alla procedura applicabile e alla competenza a decidere sulle istanze di affidamento terapeutico, i commi 3 e 4 dell'art. 91 della stessa legge, i quali a loro volta ripetono pedissequamente il disposto dell'art. 47 ord. penit. per l'affidamento in prova al servizio sociale.

L'interpretazione dell'art. 47 ord. penit., avallata dall'ormai consolidato orientamento della Cassazione, attribuisce la competenza a decidere sulla domanda al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede il giudice dell'esecuzione, in deroga al criterio generale di competenza dettato dall'art. 677, 2° comma c.p.p.

Di conseguenza, deve affermarsi che la competenza a decidere sulle istanze di affidamento in prova in casi particolari

spetta al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede la Procura competente per l'esecuzione della condanna per la quale si chiede l'espiazione in forma alternativa.

Tale deroga, peraltro, è stata ribadita da numerose e anche recenti pronunce della Suprema Corte, tra le quali preme ricordare la sentenza pronunciata dalla Sezione I penale nella camera di consiglio 15 novembre 1996 (pres. La Cava, rel. Delehayé, p.m. Fraticelli; Guglielmana); in questa sentenza si asseriva che «In materia di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, previsto dall'art. 47-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, la competenza spetta sempre e comunque al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Come non ha nessun rilievo lo stato di detenzione e libertà del condannato, così non ha nessuna influenza che il condannato non abbia chiesto la sospensione dell'esecuzione della condanna...».

Va ancora evidenziato che la giurisprudenza dell'intestato tribunale sul punto è sempre stata di codesto avviso e ha trovato un unico riscontro negativo con riguardo al conflitto di competenza sollevato con ordinanza n. 1030 del 17 settembre 1998, Chiratti, in cui, forte del ragionamento fin qui condotto, veniva indicata la competenza a decidere sulla procedura ex art. 94 t.u.l.s., iscritta al n. 1002/97 Aff. in capo al tribunale di sorveglianza di Lecce; ed invero, la Corte di Cassazione con pronuncia adottata nella camera di consiglio del 25 gennaio 1999, (pres. Gemelli, rel. De Pascalis, p.m. Fraticelli), depositata il 1° marzo 1999, ha risolto il conflitto nel senso di indicare la competenza nel procedimento *de quo* in capo al tribunale di sorveglianza di Ancona, argomentando sulla scorta del disposto dell'art. 677, 2° comma c.p.p. e sulla considerazione che la condannata al momento dell'istanza era ristretta nell'istituto penitenziario di Camerino, rientrando territorialmente nella giurisdizione di questo giudice.

Ciò posto, il collegio opina che tale decisione vincolante, in ossequio alle norme procedurali positive, solo ed esclusivamente all'interno della procedura cui appartiene è incentrata su argomenti non soddisfacenti e pertanto inidonea a costituire il fulcro per un ripensamento in punto di criteri di ripartizione della competenza in materia di affidamento terapeutico.

Ed infatti, non solo la pronuncia in esame della suprema Corte urta con altri numerosi e argomentati in modo *solido*

dicta di segno opposto, ma parte dal presupposto che la competenza di questo tribunale si era radicata in forza del *locus detentionis* della condannata al momento dell'istanza, argomento che, come si potrà vedere, presta il fianco a critiche.

Invero, è chiaro che la richiesta formulata dalla condannata nel momento in cui si trovava ristretta è quella di sospensione dell'esecuzione, propedeutica all'affidamento, avanzata alla procura competente; al contrario, nel momento in cui l'istanza di affidamento terapeutico era pervenuta al tribunale e quindi vi è stata la richiesta di beneficio, momento rilevante ai fini dell'art. 677 c.p.p., per radicare la competenza di un tribunale di sorveglianza la condannata non era più ristretta, ma domiciliata altrove (Lecce), con le ovvie conseguenze per quanto qui interessa.

La sentenza della Cassazione in esame, peraltro, offre ad avviso di questo collegio un ulteriore motivo di perplessità.

Ed invero, la Suprema Corte era giunta alla pronuncia *de qua* constatando in fatto che la condannata aveva formulato due distinte istanze di affidamento, una da detenuta e di cui si è detto e l'altra da libera, ossia quando, sospesa l'esecuzione oggetto della prima istanza di affidamento, era divenuto esecutivo un nuovo titolo in ordine al quale era stata formulata nuova istanza di sospensione dell'esecuzione e nuova istanza di affidamento terapeutico.

La Cassazione aveva quindi stabilito che anche la competenza a decidere sulla seconda istanza di misura alternativa ex art. 94 t.u.l.s. spettasse al tribunale di sorveglianza di Ancona, dovendo essere unica la decisione in considerazione sembra desumersi dalla svolta motivazione del fatto che il titolo oggetto di tale istanza era rappresentato da un provvedimento di cumulo.

Tuttavia, non v'è chi non veda che, postulata la ripartizione della competenza territoriale in base ai criteri di cui all'art. 677 c.p.p., l'istanza avanzata da un condannato libero, residente a Lecce, non può in ogni caso essere conosciuta dal tribunale di sorveglianza di Ancona, quale che sia la natura del titolo di condanna da eseguire; peraltro, il fatto che detto tribunale fosse già investito della conoscenza di altra precedente e analoga istanza, non pare poter spiegare alcun *vis attrativa* in punto di competenza se non per meri motivi di economia processuale.

Tali motivi, però, da un canto non paiono trovare riscontro in alcuna norma procedurale positiva, in quanto, a parere di questo collegio, si profila come corretta la decisione del giudice naturale, individuato ex art. 677 c.p.p., o di decidere *ex novo* sull'istanza de qua in caso di mancata concessione dell'affidamento da parte del tribunale di sorveglianza di Ancona in esito alla procedura instaurata con la prima istanza, di cui si è detto, ovvero di rimettere gli atti al tribunale di sorveglianza competente, ex art. 51-*bis* ord. penit. a decidere sulla prosecuzione del beneficio anche con riguardo al titolo ulteriore non ancora in esecuzione nelle forme alternative di cui all'art. 94 t.u.l.s.; gli stessi motivi, d'altro canto sottraggono argomenti di conferma della bontà della complessiva pronuncia della suprema Corte.

Alla luce delle svolte considerazioni e tenuto da ultimo conto del fatto che la sentenza della Cassazione esaminata aveva visto il p.g. esprimere il proprio parere nel senso che la competenza fosse da radicare in capo al tribunale di sorveglianza di Lecce opina il collegio che la ripartizione della competenza vada tuttora affermata sulla scorta del combinato disposto dell'art. 47 ord. penit. e 91 e 94 t.u.l.s., quale interpretati in ossequio alla consolidata, prevalente e migliore giurisprudenza della suprema Corte, sicché nel caso di specie va affermato che la competenza a decidere sull'istanza in esame spetta al tribunale di sorveglianza di Bologna, cui fa capo la procura della Repubblica di Rimini, organo deputato all'esecuzione della pena indicata in epigrafe.

Per mera completezza espositiva va ancora rilevato che l'avvenuta trasmissione per competenza degli atti, inerenti ad altra istanza ex art. 94 t.u.l.s. sulla medesima esecuzione, dal tribunale di sorveglianza di Bologna in forza di un provvedimento presidenziale in data 29 aprile 1999 non determina la necessità di sollevare in luogo della adottanda pronuncia di incompetenza un conflitto negativo di competenza, atteso che allo stato tale decisione non può tenere luogo di quella di eguale contenuto che avrebbe dovuto essere presa dal giudice naturale a ciò preposto: (ossia il tribunale di sorveglianza quale organo collegiale).

Gli argomenti fin qui svolti portano all'adozione della medesima decisione anche con riguardo all'istanza di sospensione della pena inflitta con il titolo indicato in epigrafe e trasmessa informalmente dal presidente del tribunale di sorve-

gianza di Bologna per asserita competenza di questo giudice con il citato provvedimento.

Da ultimo, con riguardo all'istanza di liberazione anticipata, avanzata dall'Amici nel momento in cui lo stesso era ristretto nella casa circondariale di Ancona, va ovviamente dichiarata la competenza di questo tribunale funzionando in questa ipotesi, senza dubbio alcuno, il criterio di cui all'art. 677 c.p.p., già esaminato.

La richiesta *de qua*, tuttavia, è allo stato inammissibile, posto che, a seguito della sospensione dell'esecuzione della pena indicata in epigrafe, di cui si è detto, è venuto meno lo *status detentionis* dell'istante, requisito insopprimibile per valutare la rispondenza al trattamento rieducativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 ord. penit. (Giurisprudenza consolidata: cfr., per tutte, Cass. S.U. 18 giugno 1991, Argenti in F. It. 92, 24).

P.Q.M.

Visti gli artt. 47, 54 ord. penit., 90, 91 e 94 t.u.l.s. e 666, 677, 678 c.p.p.

Visto il parere conforme del procuratore generale;

DICHIARA

l'incompetenza del tribunale di sorveglianza di Ancona a decidere sulle istanze ex artt. 90 e 94 t.u.l.s., per essere competente il tribunale di sorveglianza di Bologna.

— • —

Divieto di fruizione di benefici penitenziari.

Tribunale di sorveglianza di Venezia – ord. 2 marzo 1999 – Pres. Dragone – cond. Barison.

Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Divieto di fruizione di benefici penitenziari per reati ostativi ex art. 4-bis ord. penit. – Parere non vincolante del c.p.o.s.

(art. 666, 678 e artt. 4-bis, 47 legge 26 luglio 1975 n. 35+).

Il permanere di legami personali e associativi con persone concorrenti nei reati e coindagate per gravissimi reati contro la personalità dello Stato dimostra la mancata dissociazione dalla organizzazione criminale di appartenenza e conferma la pericolosità sociale del soggetto sotto lo specifico profilo del pericolo di reiterazione di condotte criminose, così che non è consentito al giudice di formulare la prognosi favorevole di cui al 2° comma dell'art. 47 ord. penit. Non valgono a superare il giudizio di pericolosità le informazioni generiche fornite dalle forze di polizia e dal comitato prefettizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

LETTI GLI ATTI

Con la sentenza indicata in epigrafe Antonio Barison è stato condannato alla pena di 3 anni e 5 mesi di reclusione per i reati di concorso in attentato alla sicurezza dei trasporti, sequestro di persona, violenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto, illegale di armi, danneggiamento e invasione di terreni, reati tutti aggravati dal fine di eversione ai sensi dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, in quanto posti in essere da persone appartenenti all'associazionerie sovversiva operante sotto le sigle "Veneto Serenissimo Governo" e "Veneta Serenissima Repubblica", ed avente quale finalità la costituzione mediante violenza di «una Nazione Veneta nuova, libera, indipendente e sovrana». Si tratta del cosiddetto "assalto al campanile di San Marco", posto in essere da un gruppo di otto persone nella notte tra l'8 ed il 9 maggio 1997.

In ordine ai reati associativi, non contestati dalla procura veneziana, pendono due procedimenti promossi dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Verona (nn. 1369/97 e 1417/97 N.R.) che in data 14 gennaio 1999, a conclusione delle indagini, ha richiesto il rinvio a giudizio per le imputazioni di cui *a)* agli artt. 306, in relazione agli artt. 270, 270-*bis* c.p. e 11 maggio 1980, *b)* art. 270-*bis* c.p., *c)* art. 271 c.p., *d)* artt. 81, 110, 303, c. p., *e)* artt. 81, 340, aventi ad oggetto condotte poste in essere prima del marzo 1997 o nel marzo 1997 e fino al maggio 1997. L'udienza preliminare davanti al g.i.p. i Verona è già fissata per il giorno 13 maggio 1999.

Pacifica è l'ammissibilità dell'istanza sotto il profilo temporale, essendo la pena residua detratto il presofferto in custodia cautelare dal 9 maggio 1997 al 27 aprile 1998 inferiore ai tre anni.

Nel merito, vanno svolte innanzitutto alcune considerazioni in ordine alle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 4-*bis* ord. penit. La riconosciuta finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale impone di procedere all'accertamento sulla sussistenza o meno di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. La nota datata 7 dicembre 1998 del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Padova riferisce quanto segue: «Amnesso al beneficio della libertà controllata (da intendersi probabilmente come obbligo di firma) al 27 aprile 1998, risulta mantenere buona condotta. Attualmente è sottoposto all'obbligo di firma presso il comando stazione carabinieri di Conselve, ove si reca nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Pur non essendo socialmente pericoloso, mantiene contatti, verosilmente solo per affinità ideologica, con alcuni dei componenti del gruppo autore dell'assalto al campanile di San Marco di Venezia, ed in particolare con i fratelli Faccia Fausto e Luigi, con i quali ha recentemente costituito l'associazione denominata "Veneto Serenissimo Governo", che ha come scopo primario quello di ottenere il riconoscimento del Veneto come nazione, attraverso la «divulgazione della cultura e della storia veneta». Non risulta che l'interessato abbia collaborato con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* ord. penit. La questura di Padova, con nota del 28 ottobre 1998, fornisce notizie sostanzialmente identiche.

Tali informazioni vanno doverosamente e adeguatamente vagliate, tenendo conto delle altre risultanze istruttorie contenute nel fascicolo, nonché della premessa che ciò che rileva ai fini del presente procedimento non è tanto l'attuale appartenenza ad organizzazioni eversive (che configurerebbe una vera e propria ipotesi di reato da accertare in un giudizio penale di cognizione, con strumenti quindi diversi da quello di sorveglianza), ma la sussistenza di elementi (non necessariamente prove, potendosi trattare anche di indizi), dai quali desumere

la sua persistente contiguità con la criminalità eversiva; tali elementi ben possono essere dedotti, oltre che dalle informazioni indicate dall'art. 4-*bis* ord. penit., anche dalle altre informative in atti, comprese le valutazioni compiute in altri procedimenti penali di cognizione, sebbene non ancora conclusi con una sentenza definitiva. La norma di cui all'art. 666 c.p.p. prevede infatti che, nell'ambito del processo di esecuzione penale e di sorveglianza, si possano chiedere e quindi utilizzare tutti i documenti e le informazioni necessari alla decisione.

Innanzitutto, il tribunale deve tenere nella debita considerazione la circostanza che una procura della Repubblica ha ritenuto di richiedere che il Barison, unitamente agli altri compartecipi dell'assalto, venga sottoposto a processo penale per banda armata, associazione con finalità di eversione dell'ordine democratico, associazione antinazionale e interruzione di un servizio di pubblica necessità. I risultati delle indagini veronesi appaiono infatti un significativo punto di riferimento, in quanto, se valutati in relazione agli accertamenti definitivi contenuti nella sentenza di condanna da eseguire, consentono di affermare che il Barison e gli altri compartecipi, almeno fino al maggio 1997, hanno fatto parte dell'associazione eversiva "Veneto Serenissimo Governo".

L'ulteriore elemento che induce a ritenere che i collegamenti siano tutt'ora in atto è la circostanza assai significativa che a tutt'oggi non c'è stata alcuna dissociazione, ossia il definitivo abbandono dell'organizzazione (da desumersi dalle condotte indicate dall'art. 1 della legge 34/87). Infatti, nonostante l'ammissione dei reati già accertati (per i quali, va ricordato, vi fu l'arresto nella flagranza), la condotta recente non appare oggettivamente ed univocamente incompatibile con il permanere del vincolo associativo. Come si è visto, il Barison continua ad incontrarsi con alcuni dei compartecipi, con i quali è tutt'ora iscritto ad un'associazione avente la medesima denominazione (Veneto Serenissimo Governo) di quella che ha organizzato e attuato l'assalto del campanile e il medesimo scopo (il riconoscimento del Veneto come nazione autonoma). La circostanza che tale associazione abbia acquisito personalità giuridica e sia stata recentemente registrata – come è stato

dichiarato dal difensore, ma non documentato non – è sufficiente a ritenere la sua estraneità e totale indipendenza dall'associazione eversiva. Vi sono invero elementi che, possono far ritenere che si tratta di una prosecuzione della stessa: 1) vi fanno parte le stesse persone, 2) lo scopo di ottenere il riconoscimento del Veneto come nazione è comune. Ciò che apparentemente le differenzia sono i mezzi: secondo quanto si evince dalle informative della questura e del comitato, la "nuova" associazione aspira ad ottenere il risultato esclusivamente «attraverso la divulgazione della cultura e della storia veneta», modalità queste che, con tutta evidenza, sono assolutamente incongrue rispetto ai fini: infatti, solo degli ingenui potrebbero pensare di poter determinare la costituzione di una nuova nazione indipendente solo attraverso la propaganda culturale e lo studio, tant'è che nello stesso programma dell'organizzazione eversiva, elaborato ben quindici anni prima dei fatti, la fase divulgativa informativa era solo preliminare ed era seguita da una seconda fase principale a carattere militare regolare ed una terza fase politica (vedasi pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado). Va ricordato che tale programma è contenuto nella documentazione magnetica sequestrata nel personal computer che lo stesso Barison portò con sé nel campanile.

Oltre a ciò, va evidenziato che in sede d'inchiesta socio-familiare il Barison ha spiegato che i reati furono determinati dalla necessità di richiamare l'attenzione pubblica su un disagio che ritiene diffuso fra gli abitanti del Veneto; tale spiegazione appare al tribunale superficiale e decisamente minimizzante, e come tale non idonea a dimostrare consapevolezza del particolare disvalore sociale dei fatti commessi. Al riguardo, va necessariamente chiarito che non si esige che il condannato rinneghi le proprie idee, che vanno ovviamente rispettate, ma che egli dimostri di comprendere la necessità di osservare le leggi penali, che assicurano la soglia minima dei comportamenti leciti dovuti, e di essere disponibile a conformare il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale: in ciò consiste infatti la funzione rieducativa della pena, proprio per la laicità alla quale è orientato il nostro ordinamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, il tribunale reputa che il permanere di legami personali e associativi con persone con-

correnti nei reati e coindagati per gravissimi reati contro la personalità dello Stato, dimostrando l'assenza di dissociazione dall'organizzazione, non consenta di formulare fondatamente la prognosi favorevole di cui al secondo comma dell'art. 47 ord. penit.

La misura alternativa richiesta, anche con la previsione di prescrizioni particolarmente restrittive – che comunque non potrebbero ridurla di fatto ad una detenzione domiciliare, stante le diverse caratteristiche e i diversi presupposti dei due benefici –, appare inadeguata a contenere la pericolosità residua, ed in particolare ad evitare contatti diretti o indiretti con persone legate all'associazione sovversiva "Veneto Serenissimo Governo", con conseguente apprezzabile rischio di reiterazione di condotte illecite. Le generiche notizie sul comportamento serbato negli ultimi tempi (definito regolare, secondo la nota frase di stile delle forze dell'ordine, e priva di contatti con la criminalità organizzata) non sono sufficienti a superare il giudizio di pericolosità, fondato, come si è visto, su elementi diversi e assai più significativi se posti in relazione alla tipologia dei reati commessi.

Non vincolante è altresì il parere di non pericolosità espresso dal comitato prefettizio e dalla questura, in quanto in contraddizione con quanto riferito dalle medesime informative in ordine alla persistente frequentazione dei concorrenti nei reati e del vincolo associativo tuttora esistente con alcuni di loro.

Sotto il profilo rieducativo, si osserva infine che appare difficile prevedere una sincera e convinta collaborazione con le istituzioni statali (magistrato di sorveglianza e c.s.s.a.) da parte di chi apertamente si oppone all'idea dello Stato unitario e non accetta il fondamentale principio costituzionale dell'unità e indivisibilità della Repubblica: è quindi particolarmente elevato il pericolo di un utilizzo meramente strumentale ad evitare l'esecuzione carceraria.

Ritenendosi pertanto necessario che il condannato sia sottoposto, almeno per un periodo, ad osservazione e a trattamento inframurari l'istanza va respinta.



Procedimento di sorveglianza.

Tribunale di sorveglianza di Venezia – ord. 21 giugno 1997 – Pres. Biagetti – cond. Bisatti.

Procedimento di sorveglianza – Inefficacia della nomina del difensore nel procedimento di revoca di misura alternativa – Procedimento di sorveglianza – Regime probatorio.

(artt. 666, 677, 678 c.p.p.; art. 185 disp. att. c.p.p. e artt. 47, 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354, art. 94 t.u. 309/90).

Il procedimento di revoca di una misura alternativa è nettamente distinto da quello precedente di concessione della medesima misura: ne consegue la non "ultrattività" nel procedimento di revoca della nomina del difensore di fiducia avvenuta nel procedimento conclusosi con la concessione della misura alternativa.

Nel procedimento di esecuzione (e conseguentemente anche in quello di sorveglianza) il regime probatorio è diverso da quello del procedimento di cognizione ed è caratterizzato dall'iniziativa di ufficio, come si deduce dalla inequivoca disposizione dell'art. 666 comma 5° c.p.p., che consente al giudice l'acquisizione di «tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno» e l'assunzione di prove «senza particolari formalità».

Con decreto datato 2 gennaio 1997 emesso ai sensi dell'art. 51-ter ord. penit. il magistrato di sorveglianza di Venezia ha disposto la provvisoria sospensione della misura alternativa, proponendone la revoca, a seguito di un'informativa proveniente dai carabinieri di Padova, reparto N.A.S., dalla quale si evinceva che in occasione di una perquisizione personale compiuta il 21 giugno 1997 l'affidata venne trovata in possesso di un considerevole numero di occhiali da sole, prevalentemente di produzione Safilo, di provenienza furtiva, come ammesso dalla stessa; nello stesso provvedimento si rilevava che, a seguito di tale vicenda giudiziaria, che la vede indagata dalla procura presso la pretura di Belluno, il suo rapporto di lavoro con la stessa ditta, indicato al punto 6) delle prescrizioni, si è risolto.

Nel confronti della Bisatti è stato quindi promosso il presente procedimento, per il quale le è stato regolarmente notificato l'avviso di fissazione dell'odierna camera di consiglio (vedasi relata di notifica dei carabinieri di Auronzo di Cadore datata 9 ottobre 1997).

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate dalla difesa.

In primo luogo è stata eccepita la mancata comparizione dell'interessata, per omessa traduzione: in realtà, come risulta dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 123 c.p.p. dalla, stessa, ora detenuta, in data 13 ottobre 1997 richiedeva di presenziare, in data 14 ottobre 1997 rinuziava, in data 15 ottobre 1997 richiedeva di presenziarie per poi nuovamente rinunziare il 18 ottobre 1997.

È evidente quindi che la mancata comparizione è dipesa esclusivamente dalla volontà della condannata e che pertanto l'eccezione è totalmente infondata.

In secondo luogo è stata eccepita la nullità della notifica al difensore, effettuata nei termini di legge solo al difensore d'ufficio e non a quello di fiducia, la cui nomina avrebbe dovuto essere desunta dal precedente procedimento che si è concluso con la concessione del beneficio. Al riguardo, si osserva che il procedimento di revoca è nettamente distinto rispetto al precedente e pertanto non si ritiene che possa essere riconosciuta un' "ultrattività" della nomina. Peraltro, si è provveduto alla notifica, non appena è pervenuta la nuova nomina (in data 14 ottobre 1997), come si evince dall'originale della comunicazione in atti. Ed il difensore, come avrebbe potuto fare, non ha chiesto un termine per lo studio degli atti.

Nel merito, è stata inoltre eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla Bisatti al momento della perquisizione, trattandosi di dichiarazioni assunte senza l'assistenza del difensore e quindi del tutto ininfluenti nel giudizio di cognizione. Al riguardo, si osserva innanzitutto che il regime probatorio vigente nel procedimento di esecuzione, e quindi in quello di sorveglianza, è caratterizzato da regole e limiti diversi rispetto a quelli del procedimento di cognizione. Infatti, nel

procedimenti di esecuzione vige il principio dell'iniziativa d'ufficio, come si evince dalla norma di cui all'art. 666 c.p.p., che consente l'acquisizione (e quindi l'utilizzazione) dalle «autorità competenti» di «tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno», oltre che l'assunzione di prove (in senso tecnico) «senza particolari formalità» (art. 185 att. c.p.p.), seppur nel rispetto del contraddittorio.

Nel caso concreto, gli atti acquisiti dai carabinieri di Padova vanno inclusi nella categoria delle «informazioni», che, sebbene non rientrino fra i mezzi di prova tipici e disciplinati del Titolo II del Libro III del codice, sono tuttavia senz'altro utilizzabili per la disposizione sopra vista, seppur limitate alla specifica decisione. Ciò peraltro accade, ovviamente per altri fini e limitatamente ai casi espressamente previsti, anche in altre fasi del procedimento penale di cognizione (vedasi artt. 41, 48, 77, 350, 351, 357, 362, 681, 704, 730, 731, c.p.p.; oltre che nel contesto delle attività istruttorie che, ai sensi dell'art. 422 c.p.p., sono rese possibili in sede di udienza preliminare).

Va inoltre sottolineato che, oltre al fatto specifico oggetto di separato procedimento di cognizione, sul quale in questa sede si ha solo una *cognitio semiplena*, e alla conseguente cessazione del rapporto lavorativo, emergono delle altre condotte inadeguate: la Bisatti ha infatti spesso assunto un atteggiamento non collaborativo con il centro di servizio sociale per adulti, al quale non ha prontamente comunicato né perquisizione, né cessazione del rapporto lavorativo, inoltre, negli ultimi due mesi, anche la frequenza del Ser.T. di Auronzo, oggetto della prescrizione fondamentale dell'affidamento concesso ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 309/90 è stata caratterizzata da incostanza: la frequenza del «Club degli Alcolisti», limitata ad un incontro settimanale non è stata infatti del tutto regolare e gli esami urinari a sorpresa effettuati il 18 settembre 1997 hanno evidenziato una positività all'uso di benzodiazepine e anfetamine. Dalla relazione del Ser.T. datata 17 ottobre 1997 emerge infine che non è stato rispettato l'obbligo di non uscire dai comuni di Auronzo, Calalzo, Belluno e Venezia.

Tutto ciò premesso, si ritiene che gli elementi acquisiti dimostrino con tutta evidenza l'avvenuta violazione di plurime

prescrizioni e quindi una condotta del tutto incompatibile con la prosecuzione della misura, che va pertanto revocata a decorrere dalla data in cui è stata eseguita la perquisizione (21 giugno 1997). Visti i motivi sopra esposti, del tutto irrilevante è la circostanza che vi sia una nuova offerta di lavoro (documentata solo all'odierna udienza, benché datata 17 ottobre 1997), nulla modificando sulla gravità della condotta tenuta, anche in ambito lavorativo.



Sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi.

Tribunale di sorveglianza di Venezia – ord. 22 settembre 1998 – Pres. Dragone – cond. Peruzzo.

Ordinamento penitenziario – Sospensione dell'esecuzione per sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi – Applicabilità alla sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 90 t.u. 309/90 – Esclusione.

(art. 678 c.p.p., artt. 51-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, art. 90 t.u. 309/90)

La previsione dell'art. 51-bis ord. penit, che comporta la sospensione dell'esecuzione per la sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi non è estensibile alla sospensione dell'esecuzione di pena prevista dall'art. 90 t.u. 309/90.

Va preliminarmente esaminata la questione relativa all'ammissibilità della c.d. "estensione" (prevista dall'art. 51-bis ord. penit.), anche con riferimento alla sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 90 d.P.R. 309/90.

Dalla lettura della norma di cui all'art. 51-bis ord. penit. si evince chiaramente che essa è applicabile solo alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare) e la sua applicazione alla misura di cui all'art. 44 d.P.R. 309/90 (affidamento in prova in casi particolari) discende dall'espressa previsione dell'ultimo comma dello stes-

so art. 94 d.P.R. 309/90 («Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1976 n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986 n. 663»).

Il medesimo rinvio non si trova invece negli artt. 90-93 del d.P.R. 309/90, che disciplinano dettagliatamente il nuovo istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, che ha una natura decisamente diversa rispetto alle misure alternative. Queste ultime, invero, non sospendono l'esecuzione penale, ma consentono un'espiazione in forma, appunto, alternativa alla detenzione penitenziaria (sulla differenza strutturale tra la sospensione dell'esecuzione e l'affidamento in casi particolari, vedasi anche sent. Cassazione sez. I 30 giugno 1995, Mostardini).

Pertanto, non essendo ravvisabile un'*eadem ratio* tra gli istituti, non è possibile ipotizzare in un'interpretazione analogica in *bonam partem*, che appare preclusa anche dalla lettera della norma contenuta nell'art. 90.4. d.P.R. 309/90: «La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma I può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma 1 o.p.».

È evidente che la norma appena citata può creare delle difficoltà a chi, avendo già ottenuto il beneficio, si vede sopraggiungere un titolo definitivo, tuttavia, l'ingiustizia è solo apparente, dal momento che l'ordinamento prevede altri strumenti (misure alternative terapeutiche e non, per chi abbia già concluso con successo il percorso di recupero) diretti ad evitare l'esecuzione penitenziaria.

Per le ragioni sopra esposte, l'istanza di "estensione" della sospensione dell'esecuzione va dichiarata inammissibile.

Relativamente all'istanza di affidamento in prova ordinario, proposta in via subordinata all'odierna camera di consiglio, si osserva che, pur sussistendo i limiti temporali (la pena residua è pari infatti a 6 mesi e 24 giorni di detenzione), la stessa va respinta per ragioni di merito. Infatti, il Peruzzo è persona che presenta problemi di tossicodipendenza attiva, tant'è che recentemente una ricaduta ha determinato la neces-

sità di riprendere la terapia metadonica (cfr. relazione 16 settembre 1998 del Ser.T. 1 di Padova). Come già ritenuto in altri procedimenti, va ribadito che la misura dell'affidamento ordinario non è adeguata nel caso di tossicodipendenza, essendo quest'ultima una situazione che preclude la possibilità di formulare fondatamente una prognosi di astensione dalla commissione di reati, soprattutto in materia di stupefacenti e contro il patrimonio (finalizzati a procurarsi il denaro per l'acquisto di droga).

D'altra parte, qualora si concedesse l'affidamento ordinario con la previsione della prescrizione di frequentare un programma terapeutico, si tratterebbe di fatto di una concessione di un affidamento in casi particolari "mascherato", che comporterebbe, nel caso in esame, ad una sostanziale elusione della norma che sancisce il divieto di concedere più di due affidamenti terapeutici: il Peruzzo ha infatti già usufruito per due volte di tale misura (vedasi ordd. 20 settembre 1991 e 8 ottobre 1993 di questo tribunale di sorveglianza).

Va infine rilevato che dalle relazioni del c.s.s.a. di Padova e del Ser.T. 1 si evince che l'interessato sta ora seguendo un programma diverso rispetto a quello per il quale gli è stata concessa la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 90 d.P.R. 309/90 («La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo...»).

Va quindi promosso d'ufficio il procedimento per la revoca del beneficio.

LEGGE 12 luglio 1999, n. 231

Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1999)

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono soppresse le parole da «o che si trovi in condizioni di salute» fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli

altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi *4-bis* e *4-ter*. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 276 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma *4-bis*, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 286-bis del codice di procedura penale).

1. All'articolo 286-bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 299 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4-ter, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-bis»;
- b) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

«4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3».

Art. 5.

(Introduzione dell'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. Dopo l'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 47-*quater*. – (*Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria*). – 1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-*ter* possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.

4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.

5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.

6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.

7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter.

9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 146 del codice penale).

1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice penale, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».

Art. 7.

(Introduzione dell'articolo 211-bis del codice penale).

1. Dopo l'articolo 211 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 211-bis – *(Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza)*. – Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147».

Art. 8.

(Adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale).

1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 del-

la presente legge, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1999

CIAMPI

D'Alema, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: Diliberto.